

- Cabina di Regia "Strategia Italia"

1.1 Convocata l'11 luglio dal Presidente Conte, la Cabina di Regia "Strategia Italia".

L'11 luglio 2019 è stata convocata dal Presidente Conte la Cabina di Regia "Strategia Italia"; la riunione si è tenuta alle ore 10:30 presso la Sala Verde di Palazzo Chigi.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono stati:

- Progetti BEI del Governo Italiano su scuole, ambiente e Cassa Depositi e Prestiti
- Dissesto idrogeologico
- Interventi ANAS Cantierabili nel 2019 e nel 2020
- Piano stralcio infrastrutture idriche – sezione acquedotti

- Governo

Gazzetta ufficiale

2.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2019 - Nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. dott.ssa Alessandra LOCATELLI. (GU Serie Generale n. 161 del 11-07-2019)

- Legge crescita, testo ripubblicato

Gazzetta ufficiale

3.1 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in Supplemento ordinario - n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (GU Serie Generale n. 161 del 11-07-2019 - Suppl. Ordinario n. 29) **(Vedi allegato)**

- DL 53/2019 Sicurezza pubblica

Camera dei Deputati

DECRETO LEGGE

4.1 Commissioni Riunite Affari costituzionali (I) e Giustizia (II) – Sede referente - DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

(Seguito esame e rinvio)

Nella riunione del 11 luglio 2019 le Commissioni hanno proseguito l'esame del provvedimento in oggetto.

Il presidente on. Brescia ha avvertito che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative, dichiarati nella seduta precedente. Al riguardo, alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi e alla luce delle ulteriori valutazioni effettuate dalle Presidenze, sono state **riammesse le seguenti proposte emendative**:

Montaruli 4.02, Montaruli 7.075, Deidda 7.076; Iezzi 8.013, Paolo Russo 8.031, Iezzi 10.09, Fiano 12.018, Carfagna 12.019, Silvestroni 12.020, Sisto 12.038, Fiano 12.014, Siracusano 10.1, l'articolo aggiuntivo Siracusano 10.05, Pellicani 10.01, Losacco 10.02, Meloni 10.019, Meloni 10.020, Meloni 10.021, Meloni 10.022.

Gli onorevoli Fiano (PD), Iezzi (Lega), Prisco (FdI), Migliore (PD), Santelli (FI) hanno manifestato perplessità circa le dichiarazioni di ammissibilità delle presidenze, dalle quali ci si sarebbe attesi un giudizio più attento.

Inoltre l'on. Boniardi (Lega) ha richiamato l'attenzione sull'assenza, nel corso della valutazione delle proposte emendative, della Presidente della II Commissione Businarolo.

Il presidente Brescia quindi ha fatto presente di avere assunto le decisioni congiuntamente alla presidente Businarolo, con la quale si tiene costantemente in contatto.

E' intervenuto anche l'on. Sisto (FI) per esprimere alcune valutazioni di metodo in tema di ammissibilità delle proposte emendative. In primo luogo ha espresso una considerazione di carattere generale, evidenziando che il decreto-legge in esame contiene, diversamente da quanto previsto dalla Carta costituzionale, disposizioni molto variegate, che appaiono unitarie soltanto sulla base di un generico e pretestuoso riferimento alla sicurezza contenuto nel titolo del provvedimento. Ritiene, pertanto, che il cattivo utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza rappresenti una mortificazione del Parlamento, che appare come il *leitmotiv* di questo Governo di nemici che si fingono amici, come è evidente dalle farse sulle autonomie e sul taglio del numero dei parlamentari. Quindi ha espresso la convinzione che a questa logica non si sia estranea neanche la decisione di ammissibilità assunta dalle presidenze.

Quindi **la Commissione è passata ad esaminare le proposte emendative presentate.**

La relatrice per la I Commissione, on. Bordonali (Lega), con riferimento alle **proposte emendative riferite all'articolo 1**, ha espresso parere contrario sugli identici emendamenti Giorgis 1.1, Bazoli 1.2, Speranza 1.3, Vizzini 1.4 e Magi 1.5, nonché sugli emendamenti Migliore 1.6, Pollastrini 1.7, Giorgis 1.8, Ceccanti 1.9 e 1.10, Marco Di Maio 1.11, Orfini 1.12, Speranza 1.15, Conte 1.16, Speranza 1.17 e 1.18, Magi 1.19 e 1.20, Sarli 1.23, Magi 1.24, Sarli 1.25, Bordo 1.26, 1.27, 1.28 e 1.29, Speranza 1.30, Giannone 1.31, Vizzini 1.32, Giorgis 1.33, Magi 1.34, Orfini 1.35, Magi 1.36, Bordo 1.37, Migliore 1.38, Benedetti 1.39, Sarli 1.40, Magi 1.41, Fiano 1.42, Magi 1.43, Cunial 1.44, Sarli 1.45, Magi 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50, Carfagna 1.51, Montaruli 1.53, Deidda 1.52, Santelli 1.21 e 1.22, Pollastrini 1.57, Bordo 1.54 e 1.55.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI ha espresso parere conforme a quello della relatrice.

L'on. Iezzi (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha sottolineato come il decreto-legge in esame sia considerato dal suo gruppo parlamentare particolarmente importante e che lo stesso necessiterebbe di essere arricchito di alcune tematiche che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità formulata dalle presidenze, non possono più essere affrontate. Nel ritenere che tale circostanza costituisca un serio problema politico, ha chiesto che le Commissioni sospendano i propri lavori per consentire al suo Gruppo di svolgere le opportune riflessioni.

Quindi il presidente on. Brescia, rinviando la sua valutazione all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, ha sospeso la seduta.

Infine, all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, ha avvertito che **l'esame del provvedimento riprenderà nella giornata di oggi, 12 luglio, dalle ore 12 alle ore 16.**

DECRETO LEGGE

5.1 Commissione Istruzione (7^a) – Sede referente - (1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
([Seguito dell'esame e rinvio](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio, senatrice Montevercchi ha presentato la riformulazione di due emendamenti, 1.18 (testo 2) e 1.28 (testo 2).

Ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti. La Commissione affari costituzionali ha espresso il parere sia sul testo del decreto-legge che sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito dell'esame è stato rinviato.

EMENDAMENTI riformulati

Art. 1

1.18 (testo 2)

Montevercchi, Vanin

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, capoverso "3-bis", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al raggiungimento del predetto limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di cui al precedente periodo.»;*
- b. *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».*

1.28 (testo 2)

Montevercchi, Vanin

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire il capoverso "3-ter " con il seguente:*

«3-ter. In caso di violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il contratto medesimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato o, in alternativa, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di accertare le responsabilità legate alle violazioni di cui al primo periodo e di rivalersi nei confronti dei dirigenti responsabili»;

- b. *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma i del presente articolo, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. ».

- DL 61/2019 Finanza pubblica

Senato della Repubblica

DECRETO LEGGE

6.1 Commissione Bilancio (5ª) – Sede referente - (1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

([Seguito dell'esame e rinvio](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio, il sottosegretario Guidesi, nel far presente che la replica del Governo avrà luogo in una prossima seduta, messo a disposizione dei senatori una nota recante alcuni elementi informativi sul testo del provvedimento, anche alla luce dei quesiti posti nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

Commissione Lavoro (11ª) – Sede consultiva - (1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione. [Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio, il Presidente ha ricordato che la relatrice ha proposto di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore Floris (FI-BP) ha espresso soddisfazione per il mancato avvio della procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ma ha manifestato le proprie perplessità sul provvedimento, che a suo parere certifica il fallimento delle due misure più importanti varate dal Governo nel corso della legislatura, ossia il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", annunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore Bertacco (FdI), nel ricordare i principali contenuti dell'intervento svolto in sede di discussione generale, ha evidenziato i tratti salienti della documentazione prodotta dal Servizio del bilancio del Senato ed esprime forti dubbi sulla effettività di alcune coperture.

In conclusione, dopo aver auspicato il varo della *flat tax* nella prossima manovra finanziaria, ha dichiarato il voto contrario della sua forza politica.

Il senatore Laus (PD) ha confermato il voto di astensione del proprio Gruppo, già espresso dal senatore Patriarca nel corso della seduta precedente, e ha richiamato l'importanza della trasparenza nella gestione dei conti dello Stato.

Infine il parere favorevole della relatrice, è risultato approvato.

Commissione Sanità (12^a) – Sede consultiva - (1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. [Seguito dell'esame e rinvio](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio, il Presidente ha ricordato che il provvedimento in esame è già stato illustrato e figura nel calendario vigente dell'Assemblea. La 5^a Commissione ha, in sede referente, ha concluso la discussione generale ed ha fissato, il termine per la presentazione di emendamenti.

Non essendovi richieste d'intervento, la Commissione ha rinviato il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta che sarà convocata nel pomeriggio del prossimo martedì 16 luglio.

- Rendiconto generale 2018 e Assestamento del bilancio dello Stato 2019

Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

7.1 Commissione Bilancio (5^a) – Sede referente - (1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

([Esame congiunto e rinvio](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio, il presidente Pesco (M5S) ha proposto in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione è convenuta.

La relatrice Pirro (M5S) ha illustrato il disegno di legge n. 1388, recante l'assestamento di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge di assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di entrata sono adeguate in base alla revisione delle stime del gettito; le previsioni di spesa aventi carattere discrezionale sono adeguate in base alle esigenze sopravvenute; la previsione delle autorizzazioni di pagamento in termini di cassa sono adeguate in base alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. **Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato ed è quindi organizzato in missioni e programmi.** Questi ultimi costituiscono le unità di voto. In sede di assestamento possono essere modificati, mediante variazioni compensative, gli stanziamenti di spese predeterminate per legge (cosiddetta flessibilità di bilancio) anche tra unità di voto diverse, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza. Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2019, indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di

cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2018.

L'articolo 2 dispone la riduzione degli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). In particolare si tratta del **Fondo di riserva per le spese obbligatorie**, il cui importo viene ridotto di 130 milioni di euro; dei **Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale**, ridotti di 50 milioni di euro; del **Fondo di riserva per le spese impreviste**, ridotto di 150 milioni; del **Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa**, ridotto di 500 milioni. I citati fondi sono inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto ai risultati finanziari, le variazioni che si propone di apportare con il disegno di legge in esame determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) pari a 1.919 milioni di euro in termini di competenza e 3.393 milioni in termini di cassa. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare si attesta su un valore di -58,9 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -59,4 miliardi. Tale miglioramento è dovuto essenzialmente all'effetto positivo, per 1,92 miliardi di euro, delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, in buona parte compensato per -1,48 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo. Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo: il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 364 milioni rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto positivo pari a circa 5,3 miliardi. Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento risultano coerenti con i livelli programmatici di saldo netto programmatico fissati con la legge di bilancio e, nel complesso, riflettono in larga parte l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle stime formulate con il Documento di economia e finanza 2019. Per altra parte, le maggiori spese trovano corrispondente compensazione in un aumento delle entrate o nella riduzione di altre voci di spesa. Il miglioramento del saldo netto da finanziare in termini di competenza è dovuto essenzialmente ad un decremento delle spese finali per 668 milioni di euro (che passano da 637.991 a 637.323 milioni di euro), parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali di 232 milioni di euro (che scendono da 578.638 a 578.406 milioni di euro). Il miglioramento del dato assestato del saldo netto deriva dall'effetto congiunto delle variazioni per atto amministrativo adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio dell'anno in corso che, in realtà, determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di quasi 1,5 miliardi in termini di competenza e delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, che invece determinano un miglioramento del saldo netto pari a 1,9 miliardi in termini di competenza rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio. In particolare, la riduzione complessiva delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di 668 milioni, è dovuta principalmente alla proposta di assestamento (-2,9 miliardi), parzialmente compensata dalle variazioni per atto amministrativo (+2,3 miliardi). Sulla proposta di assestamento la riduzione della spesa per interessi incide per quasi 1 miliardo, la riduzione di spese correnti per 1,4 miliardi e quella delle spese in conto capitale per oltre mezzo miliardo. La diminuzione delle entrate di complessivi 232 milioni di euro è dovuta alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, per 1 miliardo, compensata dall'aumento di 790 milioni dovuto alle variazioni per atto amministrativo. Si sottolinea che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono volte ad ottenere un miglioramento netto del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di circa 5,6 miliardi, secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, in linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell'ambito della negoziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018. In particolare, **le proposte di variazioni delle entrate del provvedimento di assestamento** (sebbene negative in termini di saldo netto da finanziare per -1.022 milioni) **determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di complessivi 4.965 milioni di euro**, derivante interamente dall'aumento delle entrate risultante dal monitoraggio degli introiti. Le proposte di riduzione delle spese (-2.941 milioni in termini di saldo netto da finanziare) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di 626 milioni di euro. Si

sottolinea che le riduzioni degli stanziamenti di spesa proposte con il disegno di legge di assestamento afferenti agli accantonamenti indisponibili costituiti dalla legge di bilancio 2019 (comma 1117, legge n. 145/2018), per circa 2 miliardi di euro, non hanno effetti sull'indebitamento netto in quanto già scontati nelle previsioni tendenziali del DEF 2019. In relazione alla correzione complessiva dei saldi di finanza pubblica, la Relazione tecnica precisa inoltre che ulteriori 0,5 miliardi di euro di riduzione dell'indebitamento netto derivano dai maggiori introiti delle cosiddette "Aste CO2" e dalle maggiori entrate per flussi con la UE. Si tratta di misure i cui effetti finanziari non incidono tuttavia sul disegno di legge di assestamento in esame, in quanto agiscono al di fuori dal perimetro del bilancio dello Stato. **In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2019 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 1.929 milioni di euro**, derivante da una riduzione delle entrate finali per 232 milioni e da una variazione in diminuzione delle spese finali per 2.160 milioni. Migliorano anche gli altri saldi: il saldo primario di 158 milioni di euro, il risparmio pubblico di 2.055 milioni e il ricorso al mercato di 6.586 milioni. Per quanto concerne i residui, nella definizione del bilancio di previsione l'entità dei residui passivi viene stimata in modo presuntivo sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del rendiconto per l'esercizio precedente. Pertanto, il disegno di legge di assestamento per il 2019 registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio, come accertata nel disegno di legge di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018. Con riferimento alla spesa complessiva, l'ammontare dei residui passivi (ivi compreso quello dei residui relativi al rimborso prestiti, pari a 509 milioni) risultante alla chiusura dell'esercizio 2018 è pari a 140.364 milioni. Dei residui passivi per le spese finali, si rileva che circa il 59 per cento del totale sono ascrivibili alle spese di parte corrente (82.319 milioni) e il 41 per cento a quelle di conto capitale (57.536 milioni). Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone un aumento dei residui passivi, rispetto all'esercizio precedente, di 2.425 milioni (passando da 137.430 milioni nel 2017 ai 139.855 milioni nel 2018, +1,8 per cento). L'aumento della consistenza dei residui finali nel 2018 è imputabile interamente ai residui di conto capitale (+7.317 milioni, circa +14,6 per cento), mentre quelli di parte corrente si riducono di 4.892 (-5,6 per cento). Con il provvedimento di assestamento si è provveduto, inoltre, ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2018, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo. Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2018 pari a 203.940 milioni di euro, a fronte dei 245.604 milioni di residui inizialmente previsti. Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 99.831 milioni, con una variazione in diminuzione di 30.754 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 130.585 milioni. Per le entrate extra-tributarie, i residui ammontano a 103.421 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 10.985 milioni rispetto alla previsione iniziale di 114.406 milioni. Del complesso dei residui passivi delle spese finali del bilancio dello Stato accertati a fine dicembre 2018 (139.885 milioni), circa 67.885 milioni risultano essere di nuova formazione, con un decremento rispetto all'ammontare dei nuovi residui dell'esercizio finanziario 2017. Per approfondimenti la relatrice ha rinviato al *dossier* predisposto dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice Ferrero (L-SP-PSd'Az) ha illustrato **il disegno di legge n. 1387, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018**, segnalando, per quanto di competenza, che in premessa, va rammentato che il rendiconto generale dello Stato **è lo strumento attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio**. Ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, al Rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione. Per la spesa, la nota espone le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione. Il Rendiconto è corredato del Rendiconto economico, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato, e

di una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato). Venendo alle risultanze contabili, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2018 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive contenute nell'Assestamento 2018. I dati mostrano che le operazioni complessive di bilancio hanno dato luogo a 840.677 milioni di accertamenti di entrate e 816.702 milioni di impegni di spesa, generando un avanzo complessivo di 23.975 milioni, pari a 26.036 milioni al netto delle regolazioni contabili. Rispetto al saldo dello scorso anno (10.441 milioni) si rileva un aumento di 15.595 milioni; alla formazione di tale risultato ha concorso la maggiore diminuzione delle spese, diminuite di 37.441 milioni (4,6 per cento) rispetto ai 854.143 milioni del 2017, mentre le entrate sono diminuite di 23.906 milioni rispetto agli 864.583 del 2017 (+2,8 per cento). Il differenziale delle operazioni finali presenta un saldo netto da finanziare di -19.986 milioni, attestandosi entro il limite fissato dall'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, con un miglioramento di 23.932 milioni (+119,7 per cento) rispetto alle previsioni definitive. Tale saldo, rispetto al 2017, presenta un miglioramento di 9.110 milioni. Al netto delle regolazioni contabili esso risulta pari a 17.925 milioni con un miglioramento di 23.685 milioni rispetto alle corrispondenti previsioni definitive. L'avanzo primario di bilancio (saldo netto da finanziare al netto della spesa per interessi) è risultato pari a 49.199 milioni, pari al 2,8 per cento del Pil (51.260 milioni al netto delle regolazioni contabili), superiore di 7.715 milioni rispetto a quello del 2017, con un miglioramento del 15,7 per cento. Infine, il ricorso al mercato finanziario, saldo contabile tra le entrate finali e le spese complessive, si attesta a -225.090 milioni, con un miglioramento di 44.769 milioni (20 per cento) rispetto alle previsioni definitive, nel rispetto del limite massimo fissato dall'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018. Il saldo netto da finanziare si è attestato nel 2018 a -45.932 milioni, pari al 2,6 per cento del Pil (-43.971 milioni al netto delle regolazioni contabili); tale esito è da riferire al risultato combinato della gestione di competenza e di quella dei residui, che presentano rispettivamente un saldo negativo in termini di competenza di 40.201 milioni e di 5.731 milioni in termini di residui. Il saldo presenta un miglioramento sia rispetto alle previsioni definitive (+58.614 milioni) che rispetto all'esercizio 2017 (+16.264). Per quanto concerne la gestione in conto residui, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti presentava al 1° gennaio 2018 residui attivi per 204.076 milioni di euro e residui passivi per 137.905 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 66.171 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio la situazione delineata si è modificata: infatti dal lato delle entrate si sono registrate variazioni in diminuzione pari a 46.034 milioni di euro e dal lato delle uscite si è registrata una analoga diminuzione di 17.533 milioni di euro, di cui 8.339 milioni eliminati per perenzione amministrativa. A seguito di tali variazioni, gli accertamenti di residui attivi provenienti dai precedenti esercizi ammontano a 158.039 milioni di euro (dei quali 42.199 milioni incassati e 115.840 milioni rimasti da riscuotere e da versare), mentre i residui passivi ammontano a 120.372 milioni di euro (dei quali 48.309 milioni pagati e 72.063 milioni di euro rimasti da pagare). Con riguardo, poi, ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 88.100 milioni di euro e quelle rimaste da pagare raggiungono 68.301 milioni di euro. In termini di tasso di formazione di nuovi residui passivi, questo aumenta dall'8,2 per cento registrato nel 2017 all'8,4 per cento registrato nel 2018. Tale aumento è riconducibile al maggiore tasso di riduzione dei pagamenti di competenza (-4,5 per cento) rispetto al tasso di riduzione degli impegni (-4,4 per cento). Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone residui attivi per 203.940 milioni di euro e residui passivi per 140.365 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 63.576 milioni di euro. Quest'ultima presenta, rispetto all'inizio dell'esercizio, una diminuzione di 2.595 milioni di euro, dovuto ad una riduzione del volume dei residui attivi per 136 milioni di euro (da 204.076 milioni a 203.940 milioni) e un aumento dei residui passivi per 2.460 milioni di euro (passati da 137.905 milioni a 140.365 milioni). Per quanto concerne infine il Conto generale del patrimonio il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato quale risulta alla chiusura dell'esercizio - si rileva che le attività finanziarie hanno presentato nel 2018 un aumento complessivo di 20.160 milioni di euro, passando da 636.531 a 656.691 milioni di euro; nello specifico, va registrato un aumento delle attività finanziarie di breve termine (+7.131 milioni di euro) dovuto all'aumento registrato nei "residui attivi per denaro da riscuotere" (+5.386 milioni) e nei "crediti di tesoreria" (+7.267 milioni), compensato in parte da una diminuzione nei "residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione" (-5.522 milioni). Quanto alle attività finanziarie di medio-lungo termine, si è assistito ad un aumento complessivo di 13.029 milioni. Nelle attività non finanziarie "prodotte", si è registrato un incremento complessivo di 8.266 milioni di euro.

Quanto ai beni mobili patrimoniali, le consistenze hanno presentato complessivamente un incremento di 1.192 milioni di euro. Nelle attività non finanziarie "non prodotte" si è registrata una diminuzione complessiva di -104 milioni. Le passività finanziarie risultano complessivamente aumentate (+55.819 milioni). Per i debiti a breve termine, nei residui passivi di bilancio 2018 si riscontra un aumento (+2.459 milioni), mentre nei debiti di tesoreria si rileva un aumento complessivo (+9.199 milioni), determinato dall'effetto combinato della diminuzione nelle "altre gestioni" (-2.652 milioni) e degli aumenti registrati per i "conti correnti" (+10.999 milioni) e nel "debito fluttuante" (+852 milioni) mentre gli "incassi da regolare" sono rimasti invariati. Per i debiti a medio e lungo termine, l'aumento complessivo è risultato di 45.782 milioni, di cui 50.820 milioni nei "debiti redimibili", in parte compensati dalla diminuzione di 5.038 milioni nei restanti "debiti diversi". Sono state evidenziate dalla Corte dei conti alcune "anomalie" nell'ambito della costruzione del Rendiconto delle entrate: in particolare, le discordanze delle somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri capitoli", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e quelle relative alla Regione siciliana iscritte nell'Allegato 23 al Rendiconto. Inoltre, va evidenziato che la **Corte dei Conti** ha nuovamente escluso dalla dichiarazione di regolarità l'Allegato 23 al rendiconto, non essendo stato possibile per la Corte riscontrarne sempre gli elementi giuridico contabili ad esso sottesi, atteso che il prospetto riporta, nelle parti sopra specificate, dati aggregati e non è stato possibile effettuare alcun riscontro puntuale con le poste indicate nel Rendiconto. In aggiunta, sono state altresì riscontrate anomalie nelle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" nell'Allegato 24 avendo dichiarato, in ordine alla classificazione per grado di esigibilità dei residui di riscossione, sia del conto residui, sia provenienti dalla competenza, effettuata dall'Amministrazione sui dati di preconsuntivo dei titoli I e II delle entrate, che la stessa risulta non dettagliata per capitolo/articolo. **Dal lato della spesa, la Corte dei Conti ha altresì proceduto alla verifica della concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla medesima;** alla verifica della regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili, nonché circa la verifica della regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato. Tale attività ha consentito di riscontrare l'esistenza di eccedenze di spesa rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui e alle autorizzazioni definitive di cassa per i capitoli indicati nell'Allegato 5-bis della Decisione di Parifica. Va altresì ricordato che nel ciclo del bilancio 2018, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020, è stato integrato per la prima volta il processo di revisione della spesa, così come previsto dall'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ottica di un rafforzamento della programmazione finanziaria e con l'obiettivo di conseguire un maggior grado di sistematicità del processo di revisione della spesa. Tale disposizione richiede la fissazione di obiettivi di spesa per i Ministeri, coerenti con gli obiettivi programmatici, a monte della fase di formazione ed esame delle proposte di bilancio e assicura il monitoraggio delle misure amministrative e legislative previste per consentire correzioni tempestive in corso d'opera. Si mira, da una parte, ad invertire l'ordine con il quale si assegnano le risorse alle diverse finalità e alle strutture amministrative con il bilancio di previsione, ancorando il processo di predisposizione dello stesso alle compatibilità macro-economiche e alle priorità indicate nel Documento di economia e finanza, approvato dal Parlamento, e dall'altra, a garantire una effettiva ed efficace attuazione. Le proposte di risparmio dei Ministeri sono confluite nella legge di bilancio, attraverso specifiche disposizioni normative, con le quali sono stati rivisti i parametri che determinano la spesa e, in più ampia misura, tramite azioni di razionalizzazione delle strutture e dei processi. A fronte dell'obiettivo di 1 miliardo in termini di indebitamento netto, gli stanziamenti del bilancio sono stati ridotti per circa 1,3 miliardi di euro a decorrere, in base al diverso impatto delle spese, per loro natura, secondo i criteri di contabilità nazionale. Va ricordato altresì che il 2018 è il secondo esercizio finanziario consecutivo in cui, in via sperimentale, è stata introdotta l'"azione" come ulteriore livello di articolazione dei programmi di spesa. Per quanto riguarda il contenuto delle azioni dei programmi trasversali, la Nota metodologica fornisce apposite indicazioni sui contenuti. Per quanto attiene al ricorso a strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale, il disegno di legge contiene una illustrazione delle diverse forme di flessibilità e dei conseguenti esiti. L'analisi dei dati per l'esercizio 2018 conferma la tendenza dell'esercizio precedente, mostrando come le nuove forme di flessibilità vengano utilizzate soprattutto dai responsabili delle strutture in cui si

articolano le Amministrazioni (direttori generali), che colgono l'opportunità di vedere ampliata la propria autonomia di intervento sul bilancio, mentre più difficoltà incontra l'adozione dei nuovi strumenti di flessibilità destinati ad una gestione trasversale all'intera Amministrazione, per la quale è necessario un superiore coordinamento e una più ampia programmazione delle risorse stesse. Per maggiori elementi di dettaglio, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente Pesco, per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ha ricordato che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, ha fatto presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. **Ha segnalato che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate**, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. **In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica** e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Inoltre ha evidenziato che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale. Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

In considerazione della prevista calendarizzazione dei provvedimenti per l'esame in Assemblea nella settimana dal 23 al 26 luglio, la Commissione ha fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno e di emendamenti in Commissione alle ore 12 di giovedì 18 luglio 2019.

Il seguito dell'esame congiunto è stato quindi rinviato.

Commissione Finanze (6^a) – Sede consultiva - (1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5^a Commissione. [Esame congiunto e rinvio](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio, **il relatore Turco (M5S) ha illustrato il disegno di legge n. 1387**, segnalando in primo luogo che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2018 un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive contenute nell'assestamento 2018, e **il disegno di legge n. 1388**.

Per le illustrazioni, si rimanda alla seduta della Commissione Bilancio (referente).

Il seguito dell'esame congiunto è stato quindi rinviato.

- Legge di delegazione europea 2018

Senato della Repubblica

ATTO COMUNITARIO

8.1 Commissione Politiche dell'Unione Europea (14^a) – Sede referente - (944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

[\(Seguito dell'esame congiunto e rinvio\)](#)

Nella seduta di giovedì 11 luglio, la Commissione ha proseguito l'esame degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2018 (AS 944).

Sono stati approvati il subemendamento 11.4/100 e gli emendamenti 11.4 (come modificato), 12.3, 13.13 (testo 2), 13.29 (testo 2) pannelli fotovoltaici, 13.27 (testo 2), 14.8, 15.33 (testo 2), 19.3, 19.1 (testo 2) e 19.2, 20.0.1 (testo 3) Codice doganale dell'Unione, 22.0.1.

Sono stati respinti i subemendamenti dall'11.4/1 all'11.4/33 e il subemendamento 11.4/36, nonché gli emendamenti 11.3, 16.1, 16.2, 16.3, 18.1, 18.2, 18.0.1, 21.1, 21.2, 22.1 e 23.1.

Sono stati ritirati i subemendamenti 11.4/34, 11.4/35 e dall'11.4/37 all'11.4/58, nonché gli emendamenti 12.4 e 13.28. Il subemendamento 13.29/1 è risultato assorbito.

Restano accantonati gli emendamenti 13.6, 13.7, 14.2, 15.7, 15.9, 15.13, 15.15, 15.28, 15.30 (testo 2) e 15.42, oltre a tutti gli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

EMENDAMENTI APPROVATI

11.4/100

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 11.4, lettera c), capoverso «c-bis», sostituire le parole: «lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento», con le seguenti: «lettere g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento».

11.4

Il Governo

Approvato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;»;*

c) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j) dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui ai medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c-ter) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera c-bis) del presente comma;»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia».

12.3

Moronese, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Lorefice, Ricciardi

Approvato

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30», con le seguenti: «abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30».

13.13 (testo 2)

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Approvato

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione».

13.29 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 4), aggiungere, in fine, il seguente punto: «5) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei Sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014».

13.27 (testo 2)

La Mura, Giannuzzi, Briziarelli, Angrisani, Di Micco, Gaudiano, Lorefice, Ricciardi, Simone Bossi, Casolati, Pucciarelli, Nugnes

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

14.8

Moronese, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Loreface, Ricciardi

Approvato

Al comma 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei *target* fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica».

15.33 (testo 2)

Moronese, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Loreface, Ricciardi, Nugnes

Approvato

Al comma 1), lettera g), dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le seguenti: «e l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità».

19.3

Il Governo

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) introdurre le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in particolare, del richiamato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.».

19.1 (testo 2)

Casolati, Simone Bossi, Pucciarelli

Approvato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

19.2

Giannuzzi, Angrisani, Di Micco, Gaudiano, Loreface, Ricciardi

Approvato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in accordo con i requisiti nazionali».

20.0.1 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.»

22.0.1

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 22-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 bis della direttiva modificata, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, inserire la seguente direttiva:

«direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini SEE) (termine di recepimento: 24 febbraio 2020)».

9.1 Oice - Comunicato stampa - *Ancora in crescita il fatturato e l'occupazione delle Società di ingegneria e architettura nel 2018: anche i piccoli agganciano la ripresa e le stime per il 2019 sono ulteriormente positive*

Sono questi i principali dati emersi nella 35esima Rilevazione OICE/Cer sull'andamento delle società di ingegneria e architettura associate illustrati oggi a Roma, alla presenza di operatori del settore pubblici e privati.

Anche il 2018, dopo un 2017 già in forte miglioramento, registra un andamento largamente positivo con un aumento del 5,6% del fatturato che arriva a oltre 2,6 miliardi e del 3,8% dell'occupazione.

La crescita del fatturato ha una dinamica più positiva per le piccole e medie società, sotto i 50 addetti, che per quelle medio-grandi, segno probabile di una incidenza maggiore dell'aumento dei valori della domanda pubblica, generalmente parcellizzata e appannaggio delle piccole strutture, che nel 2018 ha superato 1,3 miliardi messi in gara. Molto incoraggianti sono anche le stime per l'anno in corso: + 8,1% di fatturato.

Del valore della produzione, 1,8 miliardi derivano da servizi di ingegneria e architettura (aumentati del 9,6% sul 2017; nel 2019 si stima che arriveranno a due miliardi con un ulteriore +7,3%); il turn-key cresce meno (+ 1,8%, anche se nel 2019 si attende un + 5,2%).

La committenza privata copre il 45 % dell'attività delle società di ingegneria associate OICE, con una quota della committenza pubblica, in crescita rispetto allo scorso anno, che si attesta sul 21,5%; cala invece il fatturato derivante da imprese di costruzioni, che invece come contratti acquisiti risulta in aumento.

Nel 2018 il mercato estero (805 milioni) è cresciuto più di quello italiano (1834 milioni), ma le stime per il 2019 stime sono inverse, un dato che conferma l'ottimismo di chi opera in Italia in ragione della crescita della domanda pubblica.

Da notare che il mercato estero è caratterizzato da una più omogenea distribuzione rispetto agli scorsi anni che sarà più significativa nel 2019 e, in prospettiva, da una diminuzione della produzione nel Medio oriente, bilanciata da un significativo aumento del mercato asiatico meridionale e orientale

Aumentano, come detto, gli occupati: + 3,4% nel 2018 con stime di + 5,1% nel 2019. L'82% degli addetti nel 2018 è assunto con rapporto di lavoro subordinato, anche se in prospettiva si stima che aumenteranno i consulenti fino al 20,8% nel 2019. Il 55% prevede aumenti di occupazione per il prossimo anno (l'anno scorso era il 42%).

Ottimo il risultato anche sui contratti acquisiti nel 2018, in forte aumento (+39%), per un controvalore di oltre 2,5 miliardi. Positive anche le dinamiche complessive del portafoglio ordini in aumento del 10,2% dal 2017 al 2018 con previsione di aumento del 15,9% nel 2019.

Interessante notare che le piccole imprese sono quelle che ritengono migliorata la propria posizione concorrenziale (47.9 per cento; il 40,6% la ritiene invece invariata).

Per il portafoglio ordini, in generale le piccole e medie imprese si dichiarano più soddisfatte dello scorso anno (da meno del 60%, a quasi il 70%); sul mercato estero il 60,4% delle piccole e medie imprese si dichiara insoddisfatto; scende del 20% anche la quota delle imprese di maggiori dimensioni che si dichiarano soddisfatte (dal 70 al 50%)

Per Gabriele Scicolone, presidente OICE, *"questi risultati sono il segno che, a dispetto del raccontato, le cose in questi ultimi anni stavano iniziando a riportare le nostre società a livelli di buona produzione ed occupazione. Ovviamente tutto è e sarà sempre migliorabile ma il timore della nuova stagione di riformulazione del Codice Appalti che si staglia all'orizzonte lascia prefigurare ancora una volta, un possibile momento di discesa della domanda. E' questo continuo rimaneggiamento delle regole l'ostacolo maggiore dal quale dobbiamo emanciparci. Auspichiamo quindi che la prossima tornata permetta di determinare un set di regole buone per lo sviluppo del paese e sufficientemente 'salomoniche' da poter pacificare gli animi di tutti*

gli attori della filiera, senza rimettere in discussione pilastri quali la 'centralità della progettazione'. Ottima, d'altronde, la scelta di definire un nuovo 'regolamento' attività sulla quale stiamo attendendo di poter interagire”.

Per il direttore della Ricerca, Stefano Fantacone, del Centro Europa Ricerche, “i dati dell’Indagine sono quest’anno particolarmente positivi, sia nel consuntivo 2018, sia nella previsione per il 2019, ed evidenziano la forte spinta alla crescita delle imprese OICE. Più in generale, sembra essere il settore delle costruzioni a beneficiare di un ciclo positivo, tornando a svolgere un ruolo di traino per un’economia che resta invece molto debole”.

Senato della Repubblica

9.2 Aula - Seguito della discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale: [\(214-515-805-B\)](#) Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

MALAN (FI-BP). Signor Presidente.....Ricordo che il solo ritardo nelle gare per le concessioni autostradali costa 750 milioni: dodici anni di risparmio di Parlamento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).....

INTERROGAZIONI, risposte in Aula

9.3 Aula - Sulla revoca delle concessioni autostradali affidate alla Società autostrade per l'Italia – Interrogazione a risposta orale n. [3-01001](#) presentata dalla Senatrice Bernini (FI-BP) ed altri al **Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.**

Discussione

Nella seduta di giovedì 11 luglio, la Senatrice Ferro (FI-BP) ha illustrato l’interrogazione in titolo chiedendo al Ministro se intenda procedere con la **revoca della concessione**, con quali evidenti ricadute economiche che la stessa comporterebbe e se non ritenga opportuno fornire - per quanto di competenza - chiarimenti in merito al coinvolgimento di **Atlantia SpA** nel rilancio della compagnia di bandiera **Alitalia**.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Sen. Danilo Toninelli (M5s), ha risposto all’interrogazione in titolo, nei termini seguenti: “ Signor Presidente, ringrazio il collega senatore che parla di blackout infrastrutturale in conseguenza di scelte legittime da parte di un Governo che cerca finalmente di riequilibrare gli interessi e i diritti legittimi dello Stato nei confronti degli interessi legittimi - ma enormemente sproporzionati - dei **concessionari**. Io, purtroppo, ho visto il blackout infrastrutturale quando è crollato quel ponte con sotto 43 vittime, non certamente nell’iniziativa di ristabilire l’ordine di importanza dello Stato nei confronti di un privato.

Detto questo, rispondo innanzitutto alla domanda che ha appena posto su quando il Ministro ritenga di rendere noto al Parlamento il lavoro svolto dalla commissione di giuristi sulla vicenda del ponte Morandi. Sono lieto di comunicare e di comunicarle che il lavoro svolto dal gruppo di lavoro dei giuristi, istituito con un decreto ministeriale del marzo 2019, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già nove giorni fa - penso sia cosa nota a tutti - e pertanto da allora è disponibile a chiunque, compreso il **concessionario**, compreso lei, ma anche qualsiasi cittadino che voglia entrare sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È questa un’operazione di trasparenza che è in atto da quando c’è il Movimento 5 Stelle; da quando - ad esempio - abbiamo pubblicato - per la prima volta nella storia - gli allegati di quei contratti concessori da cui si capiva come mai quei **concessionari** si arricchivano enormemente.

In quella relazione, che potevate esaminare integralmente in qualunque momento da quel 2 luglio, è riportato, tra l’altro, - è un passaggio fondamentale, fatto da giuristi, da una commissione indipendente - che lo Stato, in qualità di concedente, rappresenta l’interesse generale di tutti nell’accordo con il **concessionario privato** e, dunque, può far valere la grave responsabilità del gestore. Il **concessionario** ha reso inutilizzabile per un tempo comunque lungo il bene costituito dal **Ponte Morandi**, con gravissimi effetti in termini di vittime e danni

morali, economici e di immagine per lo Stato stesso. Siamo dunque di fronte a un inadempimento, che i giuristi del gruppo di lavoro definiscono «di particolare gravità» e «definitivo». È venuto meno l'obbligo di custodia del bene assegnato in concessione, l'obbligo di restituzione, perché il ponte è crollato e non può più essere restituito e ovviamente c'è anche il grave inadempimento per mancanza di manutenzione. La relazione dice, tra l'altro, che dal 2005 ad oggi sono stati spesi soltanto 440.000 euro per la manutenzione strutturale del ponte, mentre nella fase precedente alla privatizzazione erano stati spesi 1.300.000 euro all'anno. Quindi è una prova provata dai numeri, presenti nelle relazioni tecniche, che non hanno investito.

Nella loro domanda, gli interroganti ricordano inoltre che «**nella nota di Autostrade per l'Italia**, viene specificato che i termini della convenzione "prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo, che corrisponde al giusto valore della concessione"». Leggo dal vostro quesito. Prendo atto che i parlamentari dell'opposizione hanno assunto - e me ne dispiace - il ruolo di avvocati di **Autostrade per l'Italia**: credetemi che esiste un elenco infinito di studi legali, i quali stanno già tutelando gli interessi dei privati, sproporzionati nei confronti dello Stato. Siccome rappresentiamo lo Stato, l'istituzione e l'interesse generale, ricordo però che dovrebbero conoscere bene i termini assurdi di quella convenzione, perché sono stati loro - siete stati voi, colleghi - ad approvarla, con la legge n. 101 del 2008, ovvero una delle prime leggi votate dai parlamentari di Forza Italia nella XVI legislatura. Avete votato una norma chiaramente nulla, secondo cui se lo Stato revoca legittimamente una **concessione**, perché il **concessionario** ha fatto crollare un ponte, lo Stato dovrebbe pagarlo fino al termine della **concessione**. È una norma illegittima, una norma nulla, addirittura definita, da giuristi indipendenti, eccentrica e in quanto tale nulla.

L'articolo 9-bis della convenzione, secondo la relazione degli esperti, è nullo perché, rispetto ai motivi della risoluzione anticipata, non distingue tra quelli imputabili al concedente, quelli legati all'interesse pubblico e quelli connessi all'inadempimento del concessionario, distinzione che invece è contemplata dalla legge, nel **codice dei contratti**. Quella clausola è eccentrica rispetto al sistema delle responsabilità contrattuali ed è manifestamente nulla sotto vari profili. Inoltre garantisce a una delle parti una condizione di sostanziale immunità e privilegio: immunità e privilegio legificati purtroppo da Forza Italia. Per far sì che lo Stato italiano sottoscrivesse quei contratti con dei privati che contrastano con l'ordine pubblico economico, i Governi precedenti hanno dovuto fare una legge porcata, perché le amministrazioni dello Stato e la Corte dei conti non avrebbero potuto far passare una cosa del genere, visti gli evidenti rischi per l'Erario. Per questo fu fatto un decreto-legge, varato dal Governo Prodi e successivamente convertito in legge - come già detto - dal Parlamento a maggioranza berlusconiana. Noi stiamo ovviamente faticando, per rimediare a questi catastrofici errori. Agiamo secondo la ferma volontà politica di non lasciare che i fatti avvenuti a Genova restino privi di conseguenze e, più in generale, puntiamo a riequilibrare rapporti tra concessionari privati e concedente pubblico, per rimettere al centro i cittadini. A questo proposito ricordo che sono in fase di attuazione provvedimenti in questo settore, conseguenti al decreto-legge su Genova da parte dell'autorità di regolazione. Si è parlato anche del dossier **Alitalia**: evidentemente si tratta di due dossier distinti. Non sottostaremo mai al ricatto eventuale di chi, per entrare all'interno di un dossier tanto importante, come quello **Alitalia**, cerca dall'altra parte di ottenere un salvacondotto. Il salvacondotto, con questo Governo e con il Movimento 5 Stelle al Governo, non verrà mai rilasciato.".

La Senatrice Ferro (FI-BP) ha replicato dichiarandosi del tutto insoddisfatta della risposta.

9.4 Aula – Sulle determinazioni in merito alla realizzazione della linea ferroviaria TAV Torino-Lione – Interrogazione a risposta orale n. [3-01003](#) presentata dal Sen. Urso (FdI) ed altri al **Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti**.

[Discussione](#)

Nella seduta di giovedì 11 luglio, il Sen. Urso (FdI) ha illustrato l'interrogazione in titolo domandando cosa il Governo intenda fare per non perdere gli 800 milioni di euro già stanziati, per non restituire i 120 milioni già versati all'Italia.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Sen. Danilo Toninelli (M5s), ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini seguenti: " Signor Presidente, ringrazio il collega interrogante e rispondo molto volentieri a quella che probabilmente è la decima, dodicesima o

quindicesima interrogazione che legittimamente e giustamente mi è stata posta nelle Aule della Camera e del Senato.

Colgo ancora una volta l'occasione per evidenziare che tutta l'attività svolta fino ad ora dal Governo e dal sottoscritto su questo tema ha lo scopo di tutelare gli interessi dei cittadini italiani rispetto a un rischio di sperpero del denaro pubblico, dando seguito a quanto previsto - ricordiamolo sempre - da un contratto di governo che lega due forze politiche di maggioranza e da mozioni votate alla Camera e al Senato, che hanno impegnato il Governo proprio su quanto scritto all'interno di quel menzionato contratto.

A proposito di quanto richiestomi dagli interroganti, posso riferire che non c'è stato alcun ultimatum da parte dell'Unione europea, in quanto, come più volte ricordato, la costruzione di un'opera, che appare vecchia - lasciatemelo dire - ancor prima di essere nata, era già ampiamente in ritardo rispetto ai tempi prefissati negli accordi e nelle previsioni che regolano i finanziamenti europei, ben prima dell'insediamento di questo Governo.

In più, la sua realizzazione ha posto valutazioni di opportunità, che richiedono di essere discusse approfonditamente in sede intergovernativa. Come riportano gli stessi interroganti, infatti, della cifra che sarebbe stata stanziata per il progetto in questione, ammontante a circa 800 milioni di euro per il ciclo di investimenti in via di conclusione, solo una piccola parte è stata già versata, pari, per l'Italia, non - come è stato detto - a 120 milioni di euro, ma a circa 66 milioni.

Le interlocuzioni con l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea rientrano nell'ordinaria dialettica relativa alla realizzazione dei programmi di competenza. In questo caso, gli impegni e le scadenze su cui il Governo manifesterà la propria posizione prevedono il coinvolgimento diretto della Presidenza del Consiglio e del Primo Ministro francese, sulla base degli impegni assunti dalla società binazionale **TELT**, con nota del 7 marzo scorso.

Per quello che attiene alle mie competenze, non posso quindi che ribadire, anche all'esito di un'analisi costi-benefici, che evidentemente condanna l'opera, che l'impegno fin qui assunto e il lavoro fin qui svolto in questo ambito sarà finalizzato dalla Presidenza del Consiglio, in rappresentanza del Governo nella sua collegialità, a preservare l'interesse dello Stato italiano e il miglior uso delle risorse pubbliche.”.

Il Sen. Urso (FdI) è intervenuto in replica asserendo che la risposta de Ministro è in sintonia con quanto ha fatto il suo partito, per esempio, sul caso delle Olimpiadi: la rinuncia di Roma e la rinuncia di Torino. Ancora oggi non si conosce la risposta, a pochi giorni da una decisione che deve essere presa e comunicata. Ma questo riguarda il **terzo valico** come **l'Alitalia**. Il rinvio riguarda **l'Alitalia**, la fusione **ANAS-Ferrovie**, le **concessioni autostradali**, le decisioni sulle **grandi navi a Venezia**.

Camera dei deputati

INTERROGAZIONE, risposta in Aula

9.5 Aula - Intendimenti in ordine alle modalità di gestione del sistema tangenziale di Torino – Interpellanza urgente n. **2-00449** Fornaro (LEU).

(Discussione)

Nella seduta di oggi, 12 luglio 2019, è stata discussa in Aula l'interpellanza in oggetto.

L'on. Fornaro (LEU) ha illustrato l'interpellanza ricordando che con una delibera dell'ormai lontano 1954 la provincia di Torino approvò la costituzione di **Ativa, spa, Autostrada Torino-Ivrea Valle d'Aosta spa**. Nella società Ativa, con prevalente capitale pubblico, avente come scopo quello di costruire e gestire la tangenziale autostradale di Torino, la provincia deteneva all'epoca il 50 per cento del capitale e partecipava al capitale stesso anche il comune di Torino ed altri soggetti. Realizzata l'infrastruttura, l'Ativa è stata interessata all'inizio degli anni Novanta, come molte altre società, a un processo di privatizzazione, con la cessione della quota detenuta dal comune di Torino e la riduzione significativa di quella della provincia di Torino. Oggi la maggioranza azionaria è della **Società iniziative autostradali e servizi - Sias Spa, Gruppo Gavio, e di Mattio da Autostrade Spa**. Attualmente la società ha la

gestione delle autostrade Torino-Ivrea Valle d'Aosta, Ivrea-Santhià e Sistema autostradale tangenziale di Torino e della diramazione autostradale Torino-Pinerolo, nonché la progettazione, la costruzione e la gestione degli eventuali completamenti, diramazioni e raccordi. La durata della concessione ha reso possibile ammortizzare totalmente le spese degli investimenti, fino ad arrivare a utili consolidati. Negli anni vi sono state opere di prolungamento della rete viaria, di ramificazione, raccordi e interventi straordinari causati da calamità naturali, che hanno prodotto un pedaggiamento costante per l'accesso alla tangenziale, pedaggiamento che reca una forte iniquità, testimoniata da atti pubblici a vari livelli amministrativi.

La concessione è scaduta nell'Agosto del 2016. Anche in ragione di questo e quindi sulle prospettive future della gestione di Ativa, della tangenziale in particolare, il 19 Dicembre del 2017, il consiglio metropolitano di Torino approvava un ordine del giorno in merito ai nuovi criteri per il rinnovo delle concessioni autostradali a tutela dei territori. L'ordine del giorno segnalava come la gestione unificata del sistema tangenziale di Torino penalizza fortemente la città metropolitana perché gli utili che la provincia ricavava dalla Ativa, cioè in relazione al 18 per cento della sua presenza nella società, venivano reinvestiti nella manutenzione ordinaria della viabilità provinciale. In quell'ordine del giorno, si impegnava il sindaco metropolitano, che è anche il sindaco di Torino, a proporre al Governo, in primo luogo, di mantenere autonoma e separata la concessione per la gestione del sistema tangenziale di Torino, diramazione autostradale Torino-Pinerolo, asse autostradale di Moncalieri-Torino, l'autostrada A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, il raccordo A5/SS11, la bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhe, prospettando un accorpamento con l'altro asse autostradale insistente esclusivamente sul territorio metropolitano, che è l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. In secondo luogo si chiedeva di affidare la gestione del sistema tangenziale autostradale di Torino alla città metropolitana stessa, e/o a propria società *in house*. In terzo luogo, qualora l'affidamento diretto si rivelasse non praticabile, anche in ragione delle norme europee, si chiedeva di proporre al Ministero una modalità di gara che valorizzi l'esperienza torinese, di una gestione mista, pubblico-privata, valutando l'opportunità quindi di partecipare alla gara di prossima indizione per la concessione autostradale, con compagini societarie costituite da *partnership* miste, pubblico-private, coinvolgendo quindi il sistema pubblico, in analogia con i principi espressi in materia di equilibrio economico-finanziario dall'articolo 165 del nuovo **codice degli appalti**, escludendo dalla rete autostradale oggetto del bando ovviamente le tratte esterne al perimetro della città metropolitana. In quarto luogo, nel caso in cui il Ministero ritenesse di non provvedere a quanto richiesto, di prevedere comunque per la città metropolitana di Torino misure compensative rapportate al costo di manutenzione della rete stradale di competenza della tratta autostradale citata.

Il precedente Governo aveva espresso parere contrario su questa proposta della città metropolitana, mentre l'attuale Ministro Toninelli su tale richiesta abbia ancora espresso un parere. Quindi si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministero interpellato sulle proposte recate dall'ordine del giorno approvato dal consiglio metropolitano di Torino.

*Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco, ha risposto ne seguenti termini: "Grazie, Presidente. L'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 e relativa legge di conversione, nell'istituire l'**Autorità di regolazione dei trasporti**, ha tra l'altro previsto che la stessa autorità provvede, con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price-cap con determinazione dell'indicatore di produttività "x", a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.*

*Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di concedente e in attuazione di quanto previsto all'articolo 178, commi 1 e 3, del **Codice dei contratti pubblici** - ha richiesto all'ART gli schemi di concessione da porre a base di gara per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, A4/A5 Ivrea-Santhe, Sistema Tangenziale di Torino, diramazione Torino-Pinerolo e A21 Torino-Alessandria-Piacenza.*

L'ART - in attuazione della delibera n. 70/2016 in materia di definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali e nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 83/2017 - ha individuato, con un'altra delibera successiva, gli elementi per la definizione dello schema di concessione da inserire a cura del concedente nel bando di gara per l'affidamento

congiunto delle tratte autostradali in argomento, nonché il sistema tariffario prima descritto. Tale affidamento congiunto consente di sfruttare maggiormente le economie di scala che si generano con l'aumento dimensionale delle tratte in concessione, a beneficio dell'utenza finale. La proposta di affidare, ai sensi del predetto articolo 178, comma 8-ter, la gestione sempre congiunta delle concessioni assentite alle società **ATIVA e SATAP A21** ad una società in house di altre amministrazioni pubbliche, anche appositamente costituite, appare giuridicamente percorribile, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni: a) costituzione di una società partecipata interamente da soggetti pubblici territorialmente interessati da entrambe le concessioni (regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna), senza la partecipazione di soggetti privati; b) iscrizione della suddetta società affidataria in house nell'elenco **ANAC** e previa dimostrazione, da parte della stessa, della convenienza economica per lo Stato del suddetto affidamento rispetto alle potenziali condizioni offerte dal mercato. Tale nuova società dovrebbe, inoltre, presentare un piano economico-finanziario della durata massima di 12 anni, che, nel rispetto del nuovo sistema tariffario introdotto dall'ART, preveda la corresponsione ai concessionari uscenti di un valore di subentro stimabile intorno ai 305 milioni di euro e la realizzazione di nuovi investimenti per circa 900 milioni. Le simulazioni finanziarie effettuate sulla base di tali input richiedono un ricorso all'indebitamento di circa 270 milioni di euro, un apporto di equity di circa 190 milioni di euro con un rendimento pari al 4,3 per cento; c) esercizio, da parte del concedente MIT, del controllo sulla nuova società con conseguente nomina di tutti gli organi societari e potere di approvazione preventiva di ogni deliberazione del consiglio di amministrazione eccedente l'ordinaria gestione.

Ciò premesso, in mancanza della presentazione formale di tale proposta nei termini e alle condizioni sopra indicate, per l'individuazione del nuovo concessionario delle tratte autostradali in argomento il MIT procederà alla pubblicazione del bando di gara europeo entro il termine massimo del 31 dicembre 2019, in attuazione del decreto-legge cosiddetto "sblocca cantieri".

Tra le novità previste nel bando di gara segnalo: a) una durata massima della nuova concessione di 12 anni; b) la realizzazione di un nuovo programma di interventi di messa in sicurezza e di manutenzioni straordinarie delle infrastrutture di circa 900 milioni di euro, tra i quali rientrano: la messa in sicurezza dal rischio esondazione del nodo idraulico di Ivrea; **l'adeguamento sismico e miglioramento della sicurezza di viadotti, cavalcavia e sovrappassi**; interventi di protezione laterale e adeguamento barriere di sicurezza sovrappassi; l'adeguamento sovrappassi della **viabilità provinciale** a ponti di prima categoria; il completamento del piano di risanamento acustico; c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria di complessivi 685 milioni, pari ad un costo medio annuo di 57 milioni circa; d) il pagamento, a carico del nuovo concessionario, dell'indennizzo di subentro ai concessionari uscenti **ATIVA e SATAP A21** - qualora dovuto all'esito della quantificazione dei benefici finanziari consuntivati dai medesimi concessionari uscenti dalle date di scadenza delle rispettive concessioni sino al subentro del nuovo concessionario - fissato in via previsionale e nella misura massima pari a circa 305 milioni di euro, di cui 171 milioni in favore di ATIVA e 134 in favore di **SATAP A21**; e) drastica riduzione delle tariffe autostradali a carico degli utenti grazie all'adozione del nuovo sistema tariffario definito dall'ART con delibera n. 119 del 2017; f) obbligo, per il nuovo concessionario, di mantenere tutto il personale dipendente dei concessionari uscenti **ATIVA e SATAP A21**; g) obbligo per il nuovo concessionario di presentare al concedente, entro il termine di 12 mesi dalla data di efficacia della nuova convenzione, la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con correlata analisi costi-benefici, relativa all'introduzione di un sistema di pedaggio di tipo free flow multilane sul Sistema Tangenziale di Torino e sulla diramazione Torino-Pinerolo, con l'installazione di portali sull'asta principale in prossimità di tutti gli svincoli in entrata e in uscita attualmente esistenti e con relativa eliminazione delle barriere dei caselli di esazione di Falchera, di Bruere, di Beinasco, di Trofarello, di Settimo Tangenziale e di Vadò; h) obbligo per il nuovo concessionario di presentare, su richiesta del concedente, studi di fattibilità tecnica ed economica, con correlate analisi costi-benefici, di nuovi interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità e fruibilità delle infrastrutture, nonché della viabilità di adduzione alle infrastrutture medesime."

L'onorevole Fornaro (LEU) nel ringraziare per la risposta ha fatto presente che questa situazione di proroga debba concludersi nel più breve tempo possibile .

Senato della Repubblica

INTERROGAZIONE, discussa in Aula

10.1 Aula – Sull'adeguamento alle norme di sicurezza dettate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Interrogazione a risposta orale n. [3-01002](#) presentata dal Sen. Santillo (M5s) ed altri al **Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti**.

Discussione

Nella seduta di giovedì 11 luglio, il Sen. Santillo (M5s) ha illustrato l'interrogazione in titolo chiedendo di sapere quali siano i motivi dei ritardi per il montaggio del sistema di controllo della marcia del treno, a distanza di ben diciannove mesi dall'obbligo, e quali iniziative urgenti, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere, anche coinvolgendo gli enti e i soggetti interessati, al fine di garantire gli **standard di sicurezza anche per le ferrovie isolate campane**.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Sen. Danilo Toninelli (M5s), ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini seguenti: " *Signor Presidente, ringrazio il collega interrogante. In questo caso siamo di fronte a una sorta di paradosso della politica: un Presidente di una Regione, che è l'ente proprietario della rete infrastrutturale (cioè dei binari) e l'ente che ha dato in house (quindi a se stesso) la gestione della rete regionale del trasporto ferroviario, attacca un Ministro accusandolo di essere colpevole che i treni vanno a 50 chilometri all'ora e non più velocemente. Ovviamente noi vogliamo alto. Non vogliamo ai livelli del Presidente della Regione, che falsamente attacca il Ministro per responsabilità - diciamolo chiaramente - che sono esclusivamente della Regione Campania ed esclusivamente del presidente Vincenzo De Luca. Quest'ultimo, nonostante i finanziamenti a sua disposizione, non è stato in grado di impegnarli e oggi, purtroppo, 100.000 persone, tra cui i campani che quotidianamente, soprattutto per andare e tornare da lavoro, utilizzano i treni regionali di Vincenzo De Luca, hanno continui disservizi. Leggo articoli che parlano di inferno nel trasporto ferroviario. È sua esclusiva responsabilità non avendo utilizzato i soldi per un ammodernamento.*

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevista per legge - come da lei riferito - ha comunicato alla Regione, e quindi al suo Presidente, che, non essendo stati impegnati i soldi negli investimenti, i livelli di sicurezza sono talmente bassi che i treni devono rallentare.

Noi, invece di rispondere con lo stesso tono di una persona che fa il comico e non ha le capacità di governare, facciamo l'esatto opposto. Diciamo al presidente De Luca che siamo disposti a dare una mano, a intervenire e a rilevare - come abbiamo già fatto in altri casi - la **rete ferroviaria**, e cioè l'infrastruttura, ovvero i binari, in modo tale da poter applicare quel sistema di controllo della marcia treno, che significa garantire non solo più sicurezza ai passeggeri, ma anche una maggiore velocità dei convogli, circostanza che si traduce in più treni e maggiore frequenza.

Questa è la proposta che rivolgiamo a colui che ha clamorosamente fallito nella gestione del mezzo di trasporto più importante e tanto utilizzato in Campania. Ora vedremo se ci risponderà con un'altra battuta da comico o finalmente si vestirà dei panni del Presidente di una Regione meravigliosa, di cui abbiamo anche sbloccato l'aeroporto di Salerno Pontecagnano, sommerso da problemi mai risolti dai Governi precedenti del suo stesso colore politico. Vedremo se con gli abiti del Presidente della Regione vorrà finalmente affrontare - se ne è capace - e risolvere - se ne è capace - i problemi dei suoi concittadini."

La Senatrice De Lucia (M5s) è intervenuta in replica per sottolineare il fatto che non solo i pendolari, in questo periodo in particolare, soffrono molto a causa dei gravi *handicap* strutturali delle **linee EAV della Regione Campania**, ma anche i turisti che visitano le province italiane, i quali, per raggiungere Pompei da Napoli - per esempio - devono utilizzare per forza le **linee EAV**. Viaggiare su treni che vanno a circa 45 chilometri orari, privi dell'aria condizionata e obiettivamente non sicuri, è un danno anche di immagine molto serio per l'intera Regione Campania.

INTERROGAZIONI, presentate

10.2 Sulle regole e criteri delineati dalla delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 2015 per la rotazione del personale dirigente all'interno della pubblica amministrazione, nomina del nuovo direttore generale di ENAC- Interrogazione a risposta scritta n. [4-01935](#) presentata dal Sen. Nastri (FDI) l'11 luglio 2019 rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, per sapere quali iniziative al fine di prevedere la nomina del nuovo direttore generale di ENAC, nel rispetto della normativa vigente.

10.3 Sulla situazione drammatica del porto di Cagliari e la possibile uscita definitiva dal mercato - Interrogazione a risposta scritta n. [4-01946](#) presentata dal Sen. Gasparri (FIBP) l'11 luglio 2019 rivolta al **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, per sapere se non ritenga doveroso verificare di persona la situazione drammatica in cui versa il porto di Cagliari, se non ritenga di dover convocare tutte le parti interessate e intraprendere tutte le iniziative atte a scongiurare una crisi, che sarebbe particolarmente significativa per un territorio che necessita di programmi di sviluppo e che invece rischia un arretramento, dal punto di vista lavorativo, tecnico e infrastrutturale.

Camera dei deputati

10.4 Commissione Trasporti (IX) - Sui lavori della Commissione.

L'on. Baldelli (FI) ha chiesto alla presidenza di chiedere al Governo informazioni circa la trasmissione dello **schema di decreto ministeriale in materia di autovelox** alla Conferenza unificata e sulla disponibilità a trasmettere il predetto schema di decreto anche alla Commissione.

L'on. Paita (PD) ha sottoposto alla presidenza l'opportunità di includere fra i soggetti che la Commissione si accinge a chiamare in audizione sulla questione del **passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia**, anche i rappresentanti delle capitanerie di porto.

DISEGNO DI LEGGE

10.5 Commissione Trasporti (IX) – Sede referente - Modifiche al codice della strada. Testo unificato **C. 24** Brambilla, **C. 192** Schullian, **C. 193** Schullian, **C. 219** Schullian, **C. 234** Gebhard, **C. 264** Molteni, **C. 367** Comaroli, **C. 681** Baldelli, **C. 777** Gusmeroli, **C. 1051** De Lorenzis, **C. 1113** Pagani, **C. 1187** Bergamini, **C. 1234** Crosetto, **C. 1245** Mulè, **C. 1348** Gadda, **C. 1358** Meloni, **C. 1364** Frassini, **C. 1366** Maccanti, **C. 1368** Scagliusi, **C. 1399** Vinci, **C. 1400** Vinci, **C. 1601** Butti, **C. 1613** Zanella e petizioni nn. **13, 38, 58, 64, 81, 107, 117, 137, 180, 188, 197, 204, 270, 309 e 344**

(Seguito dell'esame e conclusione)

(Emendamenti approvati)

(Proposta di coordinamento del testo)

La Commissione nella seduta di ieri, 11 luglio 2019, ha proseguito l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

Il presidente Morelli ha ricordato che sono pervenuti i pareri:

- favorevole con osservazioni della Commissione I (Affari costituzionali),
- favorevole con condizioni e osservazioni della II Commissione (Giustizia),
- favorevoli delle Commissioni VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),
- favorevole con condizione e osservazioni della XII Commissione (Affari sociali),
- favorevole della XIII Commissione (Agricoltura)
- favorevole con osservazione della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Ha avvertito altresì che la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere di competenza direttamente in Assemblea, mentre la III Commissione (Affari esteri) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimeranno il parere.

Ha comunicato che **i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.300**, che recepisce un'osservazione della XII Commissione (Affari sociali), **2.301**, che recepisce una condizione della II Commissione (Giustizia), **2.300**, che recepisce una condizione della XII Commissione (Affari sociali), **5.300**, che recepisce una condizione della II Commissione (Giustizia) e **9.300**, che recepisce le osservazioni della I Commissione (Affari costituzionali).

Inoltre ha comunicato che i relatori hanno predisposto una proposta di coordinamento del testo la cui numerazione si riferisce al testo unificato nella formulazione originaria.

L'on. De Lorenzis, relatore, ha chiarito che l'emendamento 9.300 è volto a recepire le osservazioni della I Commissione affari costituzionali per una più corretta formulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 del testo unificato, in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni del divieto di sosta. In particolare, la prima modifica è una modifica di coordinamento, mentre la seconda è volta a chiarire che il **potere di contestazione immediata degli ausiliari del traffico e della sosta** riguarda tutte le violazioni rispetto alle quali è loro riconosciuto il potere di accertamento.

Il sottosegretario di Stato Guido GUIDESI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti predisposti dai relatori di recepimento dei pareri delle commissioni competenti in sede consultiva.

Quindi **la Commissione, con distinte votazioni, ha approvato gli emendamenti 1.300, 2.301, 2.300, 5.300 e 9.300 dei relatori nonché la proposta di coordinamento del testo.**

L'on. Baldelli (FI) ha dichiarato il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, che realizza una mini-riforma del codice della strada, che giudica occasione mancata e destinata quasi certamente a finire su di un binario morto.

L'on. Paita (PD) ha fatto presente che si tratta una riforma del codice della strada certamente non epocale, i cui interventi avrebbero potuto essere più incisivi.

Ha espresso apprezzamento per le modifiche introdotte per iniziativa del Partito democratico, quali le norme **sull'esenzione del pagamento del parcheggio per i soggetti disabili**, le norme che prevedono **l'accesso gratuito in autostrada dei veicoli di soccorso**, le misure in tema di **mobilità dolce** e in materia di **sicurezza degli scuolabus**.

Ha osservato che vi sono ancora delle importanti questioni da affrontare e ha dichiarato di condividere il mancato aumento a 150 km/h del **limite di velocità in autostrada**, aumento certamente non compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Nel complesso quindi, pur non essendo una riforma epocale, ha detto di condividerne il contenuto e pertanto, in assenza di stravolgimenti durante l'esame in Assemblea, ha preannunciato il voto favorevole a nome del suo gruppo.

L'on. Mulè (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Baldelli, ha osservato come alla maggioranza sia mancato un intento coraggioso nel voler realizzare una riforma del codice della strada più ampia ed organica. Ha fatto presente che c'è stato un approccio oscurantista che ha messo al centro solo le esigenze di bilancio dei grandi comuni. Quindi ha giudicato la riforma del tutto incompleta e ha preannunciato il voto contrario del suo gruppo sul testo in esame.

Infine la Commissione ha deliberato di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il presidente Morelli si è riservato di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 9-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fatti comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento.

1. 300. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dopo la parola: «risponde» è aggiunta la seguente: «anche»;

2. 301. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 187, comma 2-bis, le parole: «mucosa del cavo orale» sono sostituite dalle seguenti: «fluido salivare»;

2. 300. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, lettera r), numeri 1) e 2), sopprimere la parola: anche.

5. 300. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 2;

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in materia di sosta e sostituire le parole: ai sensi dei commi 1 e 2 con le seguenti: ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

9. 300. I Relatori.

Commissione Affari costituzionali (I) - Comitato permanente per i pareri - Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
(Parere approvato)

Nella seduta dell' 11 luglio il Comitato ha esaminato il provvedimento in oggetto.

L'on. Vinci (Lega), relatore, ha illustrato il contenuto del provvedimento, rilevando come **l'articolo 1** rechi disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili, adeguando la definizione attualmente in uso ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge n. 18 del 2019, prevedendo **spazi di sosta riservati**, adeguando la segnaletica verticale, intervenendo sui tempi di collaudo delle protesi, prevedendo spazi di sosta riservati ai veicoli con bambini di età non superiore a due anni («permesso rosa»), ai veicoli in condivisione e ad altre categorie di veicoli ed utenti per finalità pubbliche collettive, a condizione che la riserva non costituisca una limitazione dell'uso pubblico a vantaggio dei privati, nonché ai veicoli adibiti a trasporto di persone con disabilità.

Viene inoltre prevista l'introduzione di norme di comportamento dei conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni, fra cui l'obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare, nonché segnalazioni luminose in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, nonché norme sui servizi di trasporto a trazione animale, consentito soltanto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate alla sicurezza stradale, prevedendo, fra l'altro, la verifica periodica della taratura dei **dispositivi di controllo del traffico**, l'aumento delle sanzioni per violazioni del divieto di attraversamento dei passaggi a livello, la responsabilità del conducente per mancato utilizzo del casco del passeggero, l'obbligo di dotazione di **cinture di sicurezza sugli scuolabus**, l'applicazione di sanzioni anche al conducente per mancato uso delle cinture da parte dei passeggeri, l'inasprimento delle sanzioni per **violazione del divieto di utilizzo di telefoni cellulari** e dispositivi analoghi e per la sosta o la fermata negli spazi di ricarica dei **veicoli elettrici**.

L'articolo 3 reca svariate disposizioni per favorire la **mobilità urbana ed extraurbana**, fra le quali si segnalano: la riserva di strade o corsie per la circolazione di determinate categorie di veicoli; l'accesso libero nelle ZTL ambientali per i soli **veicoli elettrici**; il divieto di messaggi sessisti o lesivi di diritti nei cartelloni pubblicitari; la possibilità di installazione di insegne dei manutentori delle aree verdi nelle rotatorie; la durata minima di tre secondi della luce gialla dei semafori; il divieto di sosta esteso alle **strade riservate ai mezzi pubblici**, oltre che, come prevede attualmente la norma, sulle corsie o carreggiate ad essi riservate.

L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la **mobilità personale e la mobilità ciclistica**.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza, prevedendo: la semplificazione dei collaudi per **taxi e noleggio con conducente**; la semplificazione delle procedure di prova per impianti a gas e ganci di traino; la notifica dei provvedimenti previsti dal codice della strada tramite posta elettronica certificata; la semplificazione delle modalità di rilascio del duplicato della targa illeggibile o deteriorata; la non applicazione della limitazione della potenza dei veicoli per il primo anno di guida se il conducente è accompagnato da una persona in funzione di istruttore; la possibilità di ricorrere direttamente al Ministero dell'interno, e non al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contro il mancato **rilascio della patente**; la possibilità di ripetere due volte, anziché una, l'esame pratico per la patente, entro il termine di validità del foglio rosa; l'aumento del periodo di validità del foglio rosa da sei a dodici mesi; l'obbligo degli enti locali di pubblicare sul proprio sito l'ammontare delle multe riscosse per violazioni del codice della strada e l'obbligo del Ministero dell'interno di pubblicare annualmente sul proprio sito la relazione sulle sanzioni riscosse per violazioni del codice della strada, nonché la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attuazione dei predetti obblighi; la previsione che non si faccia luogo all'irrogazione della sanzione qualora l'agente di polizia stradale abbia contestualmente accertato per via telematica l'esistenza di documenti che il conducente non abbia esibito; la previsione che, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione, violi più volte la stessa disposizione, e tali violazioni non siano immediatamente contestate, si applichi solamente la sanzione prevista per la prima violazione rilevata in ordine di tempo aumentata fino al triplo; l'obbligo di preavviso sul parabrezza delle multe in assenza del trasgressore; la notifica delle violazioni esclusivamente in via telematica qualora sia disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido; la possibilità di ricorso al prefetto in via telematica; la riduzione della sanzione minima ordinabile dal prefetto come ingiunzione, dal doppio del minimo vitale al minimo vitale aumentato del 50 per cento.

L'articolo 6 interviene, al comma 1, lettera a), in materia di **circolazione dei veicoli eccezionali** e sulle condizioni del trasporto in condizioni di eccezionalità, nonché sui mezzi d'opera, modificando l'articolo 10 del codice. In materia di trasporti eccezionali di cose indivisibili, viene data una nuova definizione di trasporto in condizioni di eccezionalità, intervenendo in materia di riduzione dei limiti di massa complessiva. La disposizione interviene inoltre in materia di trasporto effettuato con complessi di veicoli per lo **spettacolo viaggiante**, divieto di traino per i veicoli dello spettacolo viaggiante e di circolazione sulle rampe, le aree di servizio e le pertinenze autostradali.

L'articolo interviene inoltre sulla disciplina in materia di sanzioni in caso di alterazione o falsificazione della documentazione relativa alle revisioni, nonché in materia di **trasporto di prodotti su macchine agricole operatrici trainate**. Si prevedono nuovi limiti di massa per le macchine agricole e per il traino, contemplandosi la possibilità dei commercianti e dei proprietari del mezzo di immatricolare macchine agricole. Si regola infine l'immatricolazione di macchine agricole a nome di reti di imprese.

L'articolo 7 interviene in materia di **veicoli d'epoca** e di interesse storico e collezionistico, disciplinando il regime delle macchine agricole e dei ciclomotori d'epoca, stabilendo per essi una revisione quadriennale. Si stabiliscono quindi requisiti per l'esenzione dalla tassa automobilistica e si prevede una tassa forfettaria sostitutiva per i veicoli ultraventennali.

L'articolo 8 prevede l'esenzione dal **pedaggio autostradale** per i veicoli della Croce Rossa, della protezione civile e delle associazioni di volontariato, prevedendo l'introduzione di una nuova tipologia di stalli di sosta per le ambulanze.

L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di **poteri degli ausiliari del traffico** e della sosta in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, inserendo un nuovo articolo 12-bis al codice. In particolare si prevede in dettaglio che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, opera come pubblico ufficiale (comma 2). Le citate funzioni, ai sensi del comma 3, possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il **trasporto pubblico locale**. A tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. All'articolo 9, comma 4, segnala l'opportunità di coordinare i poteri di contestazione immediata ivi previsti – che fanno riferimento alle violazioni «in materia di sosta» – con quelli previsti al comma 3, che si riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di «circolazione, fermata» e sosta.

L'articolo 10, comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 179, comma 1 del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), il quale prevede la possibilità di adottare su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, **sistemi di rallentamento della velocità** costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

Il comma 2 dispone infine che il Governo provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento di attuazione del Codice della Strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) alle disposizioni recate dalla presente legge, anche in conformità alla previsione dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009.

Per quanto riguarda i profili relativi all'attribuzione di poteri normativi, ha segnalato quanto segue:

L'articolo 2, comma 1, lettera a) rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina particolare per le **sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie** o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 3, comma 4-ter, stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda ad emanare un'apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento della presenza o meno di contenuti offensivi o lesivi di diritti nelle **pubblicità su strada**, le norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria con il Ministero delle pari opportunità, con l'Associazione nazionale comuni italiani e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 5, comma 1, lettera *b*) rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti l'individuazione delle tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (come gli impianti GPL o a gas naturale ed i ganci di traino) per le quali la visita e prova non sono richieste. Inoltre con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole che sono già approvate in base alle norme tecniche internazionali ECE/ONU secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti a tale verifica.

L'articolo 6, comma 1, lettera *d*) n. 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto definisca le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni dei veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, e i loro rimorchi. L'articolo 6, comma 1, lettera *d*) n. 4 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni dei veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, non destinati al **trasporto di persone o di merci pericolose** e i loro rimorchi.

L'articolo 6, comma 1, lettera *d*) n. 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfettari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione sulle imprese che curano le revisioni dei veicoli ai sensi di quanto previsto dai precedenti n. 3 e 4, nonché le modalità e gli importi, da porre a carico delle imprese, che dovranno essere versati annualmente ed affluire alle entrate dello Stato.

L'articolo 6, comma 1, lettera *d*) n. 6 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la modalità di definizione delle sospensioni e delle revoche delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio delle attività di **revisione dei veicoli** nel caso di violazioni da parte delle imprese titolari delle relative autorizzazioni e delle concessioni.

L'articolo 9, comma 2, dispone infine che il Governo provveda, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, all'adeguamento delle disposizioni del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992).

Infine ha formulato una proposta di parere con osservazioni.

L'on. Fano (PD), in relazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame, ha chiesto se l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale a soggetti privati possa destare dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, a fronte del rischio di ampliare eccessivamente i poteri conferiti a soggetti che, non essendo dipendenti pubblici, potrebbero agire in assenza di determinate garanzie.

L'on. Vinci (Lega), relatore, dopo aver fatto notare che si tratta di codificare un orientamento già affermato in sede giurisdizionale, ha affermato che il dettato normativo in esame è giustificato dalla rilevanza pubblica delle funzioni svolte dai soggetti indicati dal richiamato articolo 9, anche a tutela del loro stesso operato, ad esempio in caso di aggressioni nei loro confronti.

L'on. Fiano (PD) ha ribadito la necessità di approfondire sotto il profilo della legittimità costituzionale le norme recate dall'articolo 9, atteso che sussiste il rischio di attribuire a comuni cittadini compiti che dovrebbero essere svolti da pubblici dipendenti.

L'on. Sisto (FI) ha affermato di ritenere fondate le osservazioni formulate dal deputato Fiano, in quanto l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede il conferimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni non soltanto a dipendenti comunali, ma anche a dipendenti delle società private o pubbliche esercenti la gestione della sosta a pagamento e dei parcheggi, trasformando in pubblici ufficiali anche i dipendenti delle società private. Si tratta di una previsione a suo avviso molto problematica sotto il profilo costituzionale.

L'on. Fiano (PD) con riferimento al comma 3 dell'articolo 12-*bis* del codice della strada, introdotto dall'articolo 9 del provvedimento in esame, ha chiesto se la qualifica di pubblico ufficiale debba ritenersi estesa anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il **trasporto pubblico locale**.

L'on. Vinci (Lega), relatore, ha osservato anzitutto come la disposizione citata dal deputato Fiano si riferisca a funzioni di prevenzione e accertamento in materia di **circolazione, fermata e sosta limitatamente alle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea**. Ritiene che di tali disposizioni sarà data, eventualmente in sede giurisprudenziale, un'interpretazione costituzionalmente orientata e che i soggetti da essa citati non siano pubblici ufficiali ma operino in qualità di pubblici ufficiali.

Il presidente Stefani ha rilevato come, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, il **personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale** nell'esercizio delle sue funzioni è equiparato, ai fini della tutela penale, ai pubblici ufficiali.

Infine L'on. Sisto (FI), intervenendo per dichiarazione di voto, ha preannunciato, a nome del proprio gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, in considerazione delle manifestate perplessità sull'ampliamento dei **poteri attribuiti agli ausiliari del traffico e al personale delle aziende di trasporto pubblico locale**, che, al contrario, dovrebbero, a suo avviso, essere circoscritti, anziché ampliati.

Quindi **il Comitato ha approvato la proposta di parere del relatore**.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinata, recante modifiche al codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la IX Commissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni di modifica del codice della strada recate dal provvedimento attengono alla sicurezza della circolazione stradale riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla materia ordine pubblico e sicurezza, che è ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione;

preso atto che l'articolo 9 prevede, al comma 1, che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi;

osservato che, ai sensi del comma 2 di tale articolo 9, tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione, e che il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni e opera come pubblico ufficiale;

considerato che, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 9, le richiamate funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale e che a tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea;

rilevato che il comma 4 conferisce al personale indicato di cui al presente articolo 9 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2;

valutata l'opportunità di coordinare tali poteri di contestazione immediata previsti dal comma 4 – che fanno riferimento alle violazioni «in materia di sosta» – con quelli previsti al comma 3, che si riferiscono alle funzioni di prevenzione e accertamento in materia di «circolazione, fermata» e sosta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti «di cui al comma 2»;
- b) all'articolo 9, comma 4, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole «in materia di sosta» e di sostituire le parole «ai sensi dei commi 1 e 2» con le seguenti «ai sensi dei commi 1, 2 e 3».

Commissione Giustizia (II) – Sede consultiva - Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. (Parere alla IX Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

(Parere approvato)

Nella seduta di giovedì 11 luglio 2019 la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento in oggetto.

La relatrice on. D'Orso (M5S) ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

La Commissione ha approvato.

PARERE APPROVATO

La Commissione II,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 171 del codice della strada, prevedendo che, in ogni caso in cui il passeggero trasportato su ciclomotori o motoveicoli, minore o adulto, non indossi il casco protettivo, della violazione risponda il conducente;
la vigente formulazione dell'articolo 171 prevede, invece, che tale responsabilità sia posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni;
la novella introdotta dal provvedimento appare irragionevole, dal momento che la responsabilità del conducente per mancato utilizzo del casco protettivo da parte del passeggero dovrebbe semmai aggiungersi a quella della persona trasportata maggiore d'età, la quale dovrebbe pur sempre essere chiamata a rispondere di una condotta propria;

rilevato altresì che:

l'articolo 3, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 82 del codice della strada, introducendo un nuovo comma 4-bis, che prevede una nuova ipotesi in cui l'utilizzo del veicolo è considerato «uso proprio». In particolare, si dispone che sia «uso proprio» anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati;

il medesimo articolo prevede altresì che la condivisione temporanea non comporti la responsabilità solidale di cui all'articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore;

la disposizione si presenta di difficile applicazione relativamente ai casi in cui non vi sia contestazione immediata dell'infrazione. In tali ipotesi, infatti, non essendo possibile identificare immediatamente il conducente, appare opportuno chiarire quale sia la disciplina di riferimento, in considerazione del fatto che non trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'articolo 196 del Codice della strada. A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere

l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente del veicolo;

osservato che:

l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni per favorire la mobilità personale e quella ciclistica, utilizzando a più riprese, le locuzioni di «velocipede» e di «bicicletta»; tale ultima nozione non è stata oggetto di specifica definizione, con l'effetto di determinare il rischio di una indebita sovrapposizione con quella, ben più ampia, di «velocipede», già prevista dall'ordinamento;

appare quindi opportuno introdurre nel testo del provvedimento una disposizione diretta a definire la nozione di «bicicletta», al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi e meglio chiarire l'ambito di applicazione delle norme del Codice della strada oggetto di novella;

considerato che:

l'articolo 5 introduce al codice della strada una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori nonché alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

nello specifico, la lettera *p*), del comma 1 del predetto articolo 5 intervenendo sull'articolo 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, intende derogare alla previsione di cui al primo comma, aggiungendo il comma 1-*bis*, in base al quale qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo;

la nuova formulazione dell'articolo 198 comporta alcuni profili critici;

in primo luogo, trattandosi di violazioni della medesima disposizione, e quindi necessariamente punite con la medesima sanzione, non si comprende perché si debba prendere a riferimento «la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo» per determinare l'aumento fino al triplo. Tale formulazione lascia intendere piuttosto che l'applicazione del principio del cumulo giuridico verrebbe estesa anche in relazione a violazioni commesse a distanza notevole l'una dall'altra o di gravità crescente, con evidenti ripercussioni sull'efficacia deterrente della sanzione, tanto più che manca un'indicazione di un preciso limite temporale di riferimento;

si pone, infine, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario. In tali ipotesi, per poter richiedere il cumulo giuridico delle sanzioni, sarebbe sufficiente dichiarare di non aver avuto il preavviso, mentre la prova del corretto adempimento effettuato dall'organo accertatore (copia del preavviso) potrebbe essere fornita solo in sede di contenzioso;

dovrebbe essere valutata, pertanto, l'opportunità di sopprimere il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 198 del Codice della strada;

considerato altresì che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera *q*) interviene a modifica dell'articolo 201 del Codice della strada, ed in particolare sull'attuale comma 1-*bis*, lett. *d*) il quale prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata della violazione, aggiungendo un periodo con il quale stabilisce che, limitatamente alle ipotesi di violazione del divieto di sosta, vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica;

si pone, anche in tali ipotesi, il problema di valutare i casi in cui il cosiddetto preavviso di contestazione non sia stato mai ricevuto dall'interessato poiché distrutto, deteriorato, sottratto o semplicemente celato dallo stesso destinatario;

considerato ancora che:

il medesimo articolo 5, al comma 1, lettera *r*), modifica l'articolo 203 del Codice della strada, che disciplina le modalità di ricorso al Prefetto: si novellano, rispettivamente con il n. 1) e con il n. 2), i commi 1 e 1-*bis*, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, sia nel caso di ricorso tramite l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (modifica al comma 1), che di ricorso diretto al Prefetto (modifica al comma 1-*bis*). In entrambi i casi si prevede che siano osservate le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni;

le disposizioni di cui ai novellati commi 1 e 1-bis del richiamato articolo 203 del Codice potrebbero essere riformulate, nel senso di prevedere la possibilità di proporre ricorso al Prefetto per via telematica esclusivamente e non «anche» a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; ciò per evitare che sia sufficiente la trasmissione a mezzo di semplice mail che non garantisce alcuna prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario;

evidenziato, infine, che:

all'articolo 5, comma 1, lettera t), viene modificata la norma dell'articolo 207 del Codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni per sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Nello specifico, si aggiunge un nuovo comma 3-bis in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, secondo la normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La disposizione novellata stabilisce, inoltre, che qualora l'Autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia;

la disposizione in questione potrebbe, pertanto, essere modificata, nel senso di prevedere che non possa procedersi all'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo fintantoché sia pendente una eventuale procedura di ricorso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 2, comma 1, lettera e) sia modificato nel senso di prevedere che, ferma restando la responsabilità del solo conducente nell'ipotesi di soggetto trasportato minorenne, nel caso in cui il trasportato sia soggetto di maggiore età, la responsabilità del conducente si aggiunga a quella del trasportato;

all'articolo 5, comma 1, lettera r), numeri 1 e 2, sia soppressa la parola «anche»;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera e), nel senso di prevedere espressamente la disciplina applicabile nei casi nei quali non vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e, pertanto, non sia possibile identificare immediatamente il conducente del veicolo in condivisione;

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di chiarire la definizione di «bicicletta», al fine di scongiurare possibili sovrapposizioni con quella più ampia di «velocipede», già prevista dall'ordinamento;

all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: 1) sopprimere la lettera p); 2) sopprimere la lettera q); 3) alla lettera t), introdurre una disposizione diretta ad escludere l'alienazione del veicolo oggetto di fermo amministrativo nelle ipotesi in cui sia pendente una procedura di ricorso.

Commissione Attività produttive (X) – Sede consultiva - Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

(Parere approvato dalla Commissione)

Nella seduta di ieri, 11 luglio 2019, la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2019.

L'on. Paxia (M5S), relatrice, ha formulato una proposta di parere favorevole.

L'on. Zardini (PD) ha proposto alla relatrice di inserire nel parere un'osservazione del seguente tenore: «valuti la commissione di merito di modificare l'articolato relativo ai mezzi pesanti ed ai trasporti eccezionali, fermo restando la necessità di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone, per evitare eccessive limitazioni con possibili impatti sulla competitività delle imprese specializzate e del sistema della logistica».

Ha sottolineato, infatti, come il provvedimento in esame presenti molti punti positivi, frutto anche di una costruzione del testo trasversale. Rimane aperto il **tema dei trasporti eccezionali** che, come declinato nel testo, riscontra criticità rilevate dal mondo imprenditoriale.

L'on. Andreuzza (Lega) ha preannunciato la posizione favorevole del gruppo delle Lega sulla proposta di parere così come formulata dalla relatrice.

La relatrice on. Paxia (M5S) ha rilevato che sui temi alla base dell'osservazione proposta dal deputato Zardini sono al lavoro i tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per trovare un'adeguata soluzione. Ha evidenziato però come sia primario il tema della sicurezza, specialmente dopo la tragedia di Genova. Per questo, pur comprendendo le motivazioni dell'osservazione proposta, conferma la sua proposta di parere favorevole.

Infine **la Commissione ha approvato la proposta di parere della relatrice.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti «Modifiche al codice della strada» (testo unificato C. 24 Brambilla e abb.), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

condivise le finalità del provvedimento

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Commissione Affari sociali (XII) – Sede consultiva - Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 24 Brambilla e abb.

(Parere alla IX Commissione. Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

(Parere approvato dalla Commissione).

La Commissione, nella seduta di giovedì 11 luglio, ha iniziato l'esame del provvedimento in oggetto.

L'On. D'Arrando (M5s), relatrice, dopo aver illustrato la proposta di legge nelle parti di interesse della Commissione, ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni.

La Commissione **ha approvato la proposta di parere della relatrice.**

PARERE APPROVATO

La XII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada»; espresso apprezzamento per le numerose norme volte a tutelare le persone più fragili e quelle con disabilità attraverso varie modifiche da apportare al codice della strada quali: la sostituzione di espressioni come «invalidi», «persone invalide», «disabili», con le parole: «persone con disabilità»; la possibilità di riservare spazi di sosta, oltre che nelle fattispecie attualmente previste, anche ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, muniti dello specifico contrassegno; la previsione di segnali che indichino messaggi sociali e di sensibilizzazione finalizzati alla tutela della sosta delle persone con disabilità e delle donne in stato di gravidanza o munite di «permesso rosa»; l'aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle donne in gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni e alle persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi; l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per i soggetti stomizzati; l'esenzione per i veicoli al servizio di persone con disabilità dalla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento; la previsione per cui il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda; il divieto sulle strade e sui veicoli di ogni forma di pubblicità che proponga messaggi discriminatori rispetto alle abilità fisiche e psichiche; la limitazione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale solo con riferimento al trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche; l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli con targa Croce rossa italiana, dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli altri enti del terzo settore, evidenziato, in particolare, che:

l'articolo 1, comma 1, lettera c), apporta una modifica all'articolo 7 dell'attuale codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), prevedendo che i comuni, con riferimento alle zone scolastiche, adottino con ordinanza, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali: delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti; delimitare aree pedonali;

a fronte dell'applicazione della suddetta norma, si pone l'esigenza di fare comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

l'articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, prevede, ai fini dell'accertamento Pag. 59 dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, che il conducente del veicolo possa essere sottoposto ad accertamenti analitici su campioni di mucosa del cavo orale;

il predetto tipo di accertamento equivale sostanzialmente a una biopsia in quanto è scientificamente riconosciuta che la mucosa sia un tessuto e, pertanto, sarebbe necessario prevedere che gli accertamenti siano compiuti su campioni di fluido salivare;

presso la XII Commissione è in corso di esame il testo unificato di varie proposte di legge, presentate da diversi gruppi parlamentari (C. 181 e abb.), volto a promuovere la diffusione dei defibrillatori esterni (DAE) presso le sedi extraospedaliere; in considerazione della rilevanza di questo tema, sarebbe pertanto opportuno introdurre nel testo in oggetto una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate «autoscuole», e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE), esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada, le parole: «mucosa del cavo orale» siano sostituite dalle seguenti: «fluido salivare»;
e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le delimitazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), facciano comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo in esame una disposizione volta a prevedere che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate «autoscuole», e i centri di istruzione automobilistica, introducano, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE).

Commissione Agricoltura (XIII) – Sede consultiva - Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb.

(Parere alla IX Commissione. Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

(Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione).

La Commissione, nella seduta di giovedì 11 luglio, ha proseguito l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di mercoledì 10 luglio.

L'On. Del Sesto (M5s), relatrice, ha illustrato una proposta di parere favorevole.

L'On. Gastaldi (L-SP), intervenendo in dichiarazione di voto, ha espresso particolare apprezzamento, specificamente, per l'estensione- disposta dall'articolo 7 – alle **macchine agricole d'epoca**, del regime di veicolo atipico già previsto dal medesimo articolo per i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca. Ha osservato, infatti, che tale equiparazione era particolarmente attesa dal **mondo agricolo** e risponde a forti esigenze espresse dai territori, nei quali i trattori d'epoca vengono esposti, ad esempio, nei musei, in quanto rappresentativi di tradizioni storiche e della **funzione sociale dell'agricoltura**. Ha sottolineato, inoltre, che le **macchine agricole d'epoca** sono spesso oggetto di raduni organizzati sui territori, che vedono una larga partecipazione dei giovani, come accade in occasione delle dimostrazioni del funzionamento delle macchine utilizzate per la trebbiatura del grano, che sono veri e propri gioielli di ingegneria italiana, e che pertanto costituiscono un importante elemento di avvicinamento delle nuove generazioni alle attività di cura del territorio. Ha auspicato pertanto che il testo unificato venga approvato in tempi brevi dalla Camera e che in particolare le disposizioni sulle quali si è soffermato non siano oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Ha preannunciato quindi, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

L'On. Gadda (PD) ha preannunciato che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere della relatrice che ha ad oggetto un testo unificato che è frutto anche dell'intenso lavoro svolto dal Partito Democratico nella Commissione di merito. Entrando nel merito delle disposizioni di interesse per la Commissione, con specifico riferimento **all'articolo 6, lettera c) n. 3)**, che definisce i requisiti che le imprese concessionarie autorizzate alle revisioni di cui al **comma 8, lettera b) dell'articolo 80 del Codice della strada** devono possedere, si è interrogata sull'opportunità di chiarire la portata applicativa del riferimento ai «locali idonei» esprimendo il dubbio che tale riferimento possa comportare un aggravio per gli **imprenditori agricoli**.

L'On. Del Sesto (M5s), relatrice, all'esito di un rapido approfondimento della questione sollevata dall'onorevole Gadda, non ha ravvisato la necessità di richiedere alla Commissione di merito un chiarimento su tale aspetto.

Infine la Commissione **ha approvato la proposta di parere della relatrice**.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione (Agricoltura), esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante Modifiche al codice della strada (C. 24 e abbinate); preso atto favorevolmente che l'articolo 6 reca importanti misure per le macchine agricole e che, in particolare, al comma 1, lettera f), modifica l'articolo 110 del Codice della strada al fine

di consentire l'immatricolazione delle macchine agricole anche a nome di commercianti nonché – nel rispetto di precise condizioni – a nome di colui che si dichiara proprietario del mezzo e che, al medesimo comma, la lettera g) riconosce alle imprese unite in rete che vogliono acquistare insieme macchine agricole, la possibilità di procedere all'immatricolazione delle stesse a nome della rete di impresa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.

Commissione Politiche dell'Unione europea (XIV) – Sede consultiva - Modifiche al codice della strada. Nuovo testo C. 24 Brambilla e abb.

*(Parere alla IX Commissione. Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
(Parere approvato dalla Commissione).*

La Commissione, nella seduta di giovedì 11 luglio, ha iniziato l'esame del provvedimento in oggetto.

L'On. Galizia (M5s), *relatrice*, dopo aver illustrato la proposta di legge nelle parti di interesse della Commissione, ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

L'On. Pettarin (FI-BP), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, ha espresso comunque apprezzamento per lo sforzo di individuare nel testo in esame alcune scelte condivise, come in particolare l'attenzione rivolta sulla questione dei veicoli recanti targa di alcuni paesi frontalieri circolanti in Italia. Non ha ritenuto invece condivisibili alcune scelte effettuate dalla Commissione di merito e stigmatizzate dal suo gruppo anche in quella sede come quelle relative agli ausiliari del traffico.

L'On. Di Muro (L-SP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, ha espresso particolare apprezzamento per l'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione concernente i veicoli recanti targa immatricolati nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano, in Svizzera e nel Principato di Monaco. Ha osservato che tale questione riguarda molti lavoratori italiani transfrontalieri che rischiano di essere penalizzati in mancanza dell'introduzione di norme conseguenti da parte della Commissione di merito. Ha sottolineato, infine, l'importanza che una tale questione sia trattata in questa Commissione per il rilievo anche rispetto ai rapporti di tali Stati con l'Unione europea.

La Commissione **ha approvato la proposta di parere formulata dalla relatrice.**

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 24 Brambilla e abb. recante «Modifiche al codice della strada»; tenuto conto che, in considerazione delle relazioni particolari tra la Confederazione Elvetica e l'Unione europea, nonché della speciale posizione dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino anche nei confronti dell'Unione europea sembrerebbe opportuno estendere le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 1-*ter*, del codice della strada, anche per i veicoli intestati a imprese costituite in tali Stati,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di adottare le disposizioni ritenute necessarie per garantire l'introduzione di misure di facilitazione alla circolazione, sul territorio dello Stato italiano, di veicoli intestati a imprese costituite nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano e in Svizzera, nonché ulteriori misure per garantire il raccordo tra l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del codice della strada, con le altre disposizioni in materia, non espressamente ivi richiamate, in attuazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e in attuazione degli obblighi internazionali.

INTERROGAZIONE, risposta in Commissione

10.6 Commissione Trasporti (IX) – Sulla partecipazione del gruppo Atlantia nella nuova società per Alitalia - Interrogazione n. **5-02479** Zanella (FI-BP).
(Testo della risposta)

Nella seduta di giovedì 11 luglio 2019 il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, Sen. Cioffi, ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini che seguono: "Il 3 luglio scorso, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si è tenuto il tavolo su **Alitalia**, presieduto dal Ministro Luigi Di Maio. Al termine del citato tavolo, è stato ribadito che il termine per presentare offerte vincolanti per l'ex compagnia di bandiera è lunedì prossimo (15 luglio 2019) e che il consorzio acquirente, che dovrà presentare entro la suddetta data l'offerta vincolante per gli asset di **Alitalia**, sarà composto – per circa il 35 per cento – da **Ferrovie dello Stato**, per una quota – ricompresa tra il 10 e il 15 per cento – dall'americana **Delta** e per una quota – approssimativamente intorno al 15 per cento – dal Ministero dell'economia e delle finanze.

È stato inoltre reso noto che il quarto player che andrà a completare il consorzio acquirente dovrebbe essere individuato tra coloro che hanno già presentato, all'attenzione di **Ferrovie dello Stato**, ufficiali manifestazioni d'interesse, tra i quali, al momento, il Gruppo Toto, l'imprenditore Claudio Lotito, German Efromovich (Avianca), ma anche tra altri soggetti che in questi ultimi giorni potrebbero far pervenire il loro interessamento. È stato altresì ribadito il fatto che, ad oggi, **Atlantia** non ha presentato a **Ferrovie dello Stato** alcuna manifestazione d'interesse a far parte dell'operazione. Ove mai **Atlantia** dovesse presentare una qualche manifestazione d'interesse, questa sarà valutata – anzi tutto da parte di **Ferrovie dello Stato**, prima destinataria – da un punto di vista tecnico, industriale e finanziario, senza alcun pregiudizio o preconconcetto, al pari di come sinora è stata valutata la documentazione prodotta da parte degli altri soggetti sopra menzionati. A valle del 15 luglio e della formazione del consorzio inizierà, come risaputo, una più profonda discussione sul piano industriale, che anzi tutto vedrà la partecipazione del nuovo (o dei nuovi) soggetti coinvolti/i e, in ogni caso, il dovuto coinvolgimento delle parti sindacali. Piano industriale che, come già ribadito in varie occasioni, dovrà rilanciare concretamente alla compagnia aerea nel medio-lungo termine e garantire la più ampia tutela dei livelli occupazionali."

La deputata Federica Zanella (FI-BP), replicando, ha preso atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma il repentino cambiamento di opinione da parte del Ministro dello Sviluppo economico rispetto alle dichiarazioni della fine di giugno sulla solidità del gruppo **Atlantia**, che quindi potrebbe entrare nella nuova società costituita per il salvataggio di **Alitalia**. Ha auspicato pertanto che possa terminare un atteggiamento di minaccia da parte di esponenti del Governo nei confronti di importanti gruppi industriali del Paese, come **Atlantia** o **Arcelor Mittal**, che mettono a rischio anche migliaia di posti di lavoro.

- Enti locali, PA

Senato della Repubblica

11.1 Disegno di legge 1317 – Sen. Castiello (M5S) - Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in tema di giurisdizione della Corte dei conti in caso di danno erariale arrecato al patrimonio delle società a partecipazione pubblica – Testo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

11.2 Senatori Fazzolari Giovanbattista (FDI), Ciriani Luca, Rauti Isabella, Calandrini Nicola, de Bertoldi Andrea, Garnerò Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo,

Maffoni Gianpietro, Petrenga Giovanna, Ruspandini Massimo, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco, Bertacco Stefano - Norme in materia di compensazione tra debiti tributari e crediti certificati verso la pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti ([AS. 1404](#)) - Presentato in data 10/07/2019

INTERROGAZIONE, presentata

11.3 Aula – Sul rifinanziamento del fondo di sostegno ai Comuni oggetto di fusione - Interrogazione a risposta orale n. [3-01004](#) presentata dal Sen. Manca (Pd) ed altri al **Ministro dell'Interno**.

Discussione

Nella seduta di giovedì 11 luglio, la Senatrice Ginetti (Pd), nell'illustrare l'interrogazione in oggetto, ha chiesto al Ministro cosa intenda fare e se intenda provvedere con urgenza al rifinanziamento integrale del contributo erariale per l'anno 2019, per consentire, di conseguenza, la formulazione dei criteri di ripartizione soddisfacenti per ogni singolo ente contenuto nella tabella del 2018.

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno, Sen. Matteo Salvini (L-SP), ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini seguenti: " *La quantificazione dei contributi è fissata per legge, la qual legge prescrive che, ove il fabbisogno ecceda le disponibilità finanziarie, il decreto ministeriale dia priorità, mediante un coefficiente di maggiorazione, alle fusioni o incorporazioni più risalenti nel tempo.*

*Ovviamente, questa è la risposta ufficiale del Ministero dell'interno che si occupa di enti pubblici, che ci va a spiegare come verranno ripartiti i meccanismi di recupero che, per il 2018, sono ammontati a 5,3 milioni di euro, per cercare di venire incontro a quante più esigenze possibile. A questa cifra, il Ministero dell'interno direttamente ha aggiunto, ad esempio, uno stanziamento complessivo di 90 milioni, nel decreto sicurezza dello scorso anno, al fine di incrementare la videosorveglianza nei centri urbani. Con il decreto crescita, approvato da quest'Assemblea, sono state previste politiche governative di finanziamento di progetti comunali per **l'efficientamento energetico** e lo **sviluppo territoriale sostenibile**, per oltre 500 milioni di euro, nonché ulteriori misure di sostegno dei piccoli Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti, fino a ieri assolutamente dimenticati. Chiudo dicendo che è in atto un confronto fra il Governo e gli enti locali sui temi della gestione associata dei servizi, della semplificazione degli oneri amministrativi e contabili per i piccoli Comuni e della revisione del modello di governo dell'Area vasta.*

Da tale confronto potranno derivare preziosi suggerimenti ed efficaci soluzioni anche per valutare e approfondire il rapporto costi-benefici dello strumento delle fusioni tra Comuni. Quello che mi impegno a non fare in questo Parlamento è una mezza riforma, come quella che ha fintamente cancellato le Province, lasciando intere strade, scuole e ponti italiani senza alcun tipo di manutenzione."

Il Sen. Manca (Pd) è intervenuto in replica dichiarandosi insoddisfatto della risposta.

- Immobiliare

Camera dei deputati

AUDIZIONE – MEMORIE DEPOSITATE

12.1 Commissione Finanze (VI) - Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancellieri, in materia di imposta municipale sugli immobili del 11 luglio 2019.

- Memoria depositata da Assoimmobiliare
- Memoria depositata da Federproprietà
- Memoria depositata dall'UPPI
- Memoria depositata da CONFAPPI

Consiglio di Stato

13.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Decreto concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (Fondinps) - art. 1 comma 173, della l. 27.12.2017, n. 205 – **Parere Numero 02012/2019 e data 09/07/2019**

Senato della Repubblica

INTERROGAZIONE, risposta in Aula

13.2 Aula – Sugli interventi per superare gli effetti del blocco del turnover del personale nelle pubbliche amministrazioni locali – Interrogazione a risposta orale n. **3-01000** presentata dalla Senatrice Nisini (L-SP-PSd'Az) al **Ministro per la Pubblica amministrazione**.

Discussione

Nella seduta di giovedì 11 luglio, la Senatrice Nisini (L-SP-PSd'Az), nell'illustrare l'interrogazione in oggetto, ha voluto sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire alle Regioni e agli enti locali di disporre rapidamente delle risorse umane occorrenti e rilanciare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

Il **Ministro per la Pubblica amministrazione, Senatrice Giulia Bongiorno (L-SP-PSd'Az)**, ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini seguenti: " *Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole interrogante, intanto voglio dire che credo sia stato veramente un grave errore pensare che la pubblica amministrazione per anni potesse essere tagliata.*

La pubblica amministrazione ha una pessima fama e forse, a livello di consenso elettorale, è facile tagliare, ma tagliare la pubblica amministrazione significa tagliare servizi, tagliare sicurezza, tagliare giustizia.

Questo Governo ha fatto una scelta assolutamente diversa, con un'inversione di rotta a 360 gradi. Dal 1° gennaio del 2019 il turnover è assicurato al 100 per cento.

Quanto al personale delle Regioni e dei Comuni, voglio dire che sono state adottate specifiche misure che consentiranno di effettuare nuove assunzioni già in corso d'anno e in misura superiore al numero delle cessazioni e, quindi, saranno assunti più soggetti rispetto a quelli che cessano dal servizio.

Segnalo, in particolare, l'articolo 33 del decreto-legge crescita, che è veramente importante, perché introduce una disciplina in materia di assunzioni che valorizza l'entità delle entrate e tiene conto del numero degli abitanti. Questa è una novità. Più specificamente, il numero delle assunzioni dipenderà non più esclusivamente dalle risorse disponibili per effetto dei pensionamenti, ma anche da altri parametri: dal numero degli abitanti, dall'entità delle ulteriori entrate della singola Regione o del singolo Comune e dal numero dei dipendenti in servizio.

I Comuni e le Regioni che si troveranno sotto il limite di spesa del personale, che sarà indicato con due decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, potranno effettuare assunzioni oltre il turnover. Quelli che supereranno detto limite di spesa dovranno procedere ad una riduzione della spesa per il personale, ma in modo graduale, secondo modalità che dovranno completarsi entro il 2025.

Il procedimento di approvazione dei due decreti attuativi prevede ovviamente il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Faccio presente che l'elaborazione di entrambi i provvedimenti è in fase molto avanzata e si sta incentrando, principalmente, sull'individuazione di criteri che, nel rispetto dei vincoli costituzionali e di quelli contenuti nella norma primaria, valorizzino in modo determinante - come dicevo prima - l'entità della popolazione residente (la cosiddetta fascia demografica).

Credo che in questo modo finalmente avremo delle nuove assunzioni che permetteranno alle Regioni e ai Comuni di disporre di professionalità che, per numero, formazione e competenza, possano meglio rispondere alle esigenze della comunità e dei territori che notoriamente non sono omogenei.

È ovvio che in questo momento stiamo adottando dei provvedimenti veramente importanti; lo stiamo facendo con grande celerità. Questa è una vera e propria inversione di rotta sul modo di intendere la pubblica amministrazione.”.

La Senatrice Nisini (L-SP-PSd'Az) ha replicato ritenendosi soddisfatta della risposta.

INTERROGAZIONE, presentata

13.3 Sull'assorbimento degli ulteriori 400 assistenti giudiziari da assumere dalla graduatoria dell'ultimo concorso, e il mancato rispetto delle linee guida dell'ANAC – Interrogazione a risposta orale n. [3-01007](#) presentata dal Sen. Modena(FIBP) e altri l'11 luglio 2019 rivolta al **Ministro della giustizia**, per sapere se corrisponda al vero che nulla si sa in ordine all'assorbimento degli ulteriori 400 assistenti giudiziari da assumere dalla graduatoria dell'ultimo concorso e se le relazioni sindacali sono utilizzate mediaticamente senza alcun costrutto per il bene comune, se ritenga superato il sistema delle relazioni sindacali e se l'abbia sostituito con altro metodo e in base a quali principi, stante il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro.

Camera dei Deputati

INTERROGAZIONE, risposta in Commissione

13.4 Commissione Lavoro (XI) - Aggiornamento dei dati relativi al numero dei beneficiari della Pensione di Cittadinanza. Interrogazione n. [5-02476](#) Fatuzzo (FI).
(*Testo della risposta*)

Nella seduta di ieri, 11 luglio 2019, il sottosegretario Claudio DURIGON ha risposto all'interrogazione in oggetto nei termini seguenti:” *Con l'atto parlamentare in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il dato relativo al numero delle pensioni di cittadinanza erogate dall'INPS, il numero delle domande respinte al 30 giugno 2019 e a quanto ammonta l'importo medio mensile liquidato, ripartito per fasce di entità.*

Devo in primo luogo ribadire che la legge di bilancio 2019 rappresenta un motivo di grande orgoglio per il Governo da me oggi rappresentato. Per la prima volta, infatti, hanno trovato ingresso nel nostro Paese importanti riforme che garantiranno delle condizioni di vita dignitose alle persone in cerca di occupazione.

Negli ultimi anni una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza in Italia, come in altri paesi occidentali, ha aumentato il divario tra i diversi strati sociali, contribuendo sempre più a ridurre il potere d'acquisto delle fasce più deboli.

La pensione di cittadinanza, così come il reddito di cittadinanza, si inserisce all'interno di questo contesto sociale ed economico.

Laddove il reddito di cittadinanza costituisce la misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, la pensione di cittadinanza rappresenta la «misura di contrasto alla povertà delle persone anziane».

L'obiettivo di questo Governo è anche quello di apprestare tutele forti alle categorie più deboli, tra le quali senza dubbio possiamo far rientrare le persone anziane. Con la pensione di cittadinanza si vuole restituire la dignità ai nostri anziani, titolari di pensione inferiore alla soglia di povertà.

Contrariamente a quanto affermano i detrattori, la rilevante mole di istanze presentate rappresenta un segnale di successo della misura.

La «Pensione di cittadinanza» (PdC), quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, è rivolta a nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più soggetti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 122 del 2010. La PdC può essere concessa anche nei casi in cui il/i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, convivano esclusivamente

con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza di età inferiore al limite indicato.

Si rammenta che la possibilità di presentare domanda per il beneficio PdC si è attivata contemporaneamente a RdC dal 6 marzo 2019, con prime erogazioni ai richiedenti in possesso dei requisiti richiesti dal decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto.

Verificata la presenza dei requisiti per l'accesso al beneficio, il calcolo della PdC avviene secondo i principi definiti nella stessa norma, all'articolo 3, che tengono conto di diversi elementi (reddito familiare, composizione del nucleo e corrispondente parametro della scala di equivalenza, eventuale locazione o mutuo).

Con riguardo alla specifica richiesta di dati, sul totale di domande RdC/PdC presentate, pari a 1.372.009, l'INPS interpellato sul punto riferisce quanto segue:

domande accolte:

737.159 domande RdC;

102.661 domande PdC.

L'Istituto ha precisato che il beneficio si caratterizza come PdC solo successivamente alla fase di istruzione e accoglimento della domanda; pertanto, le domande con problematiche emerse in fase di verifica dei requisiti (come ad esempio le respinte per superamento della soglia ISEE o del reddito familiare) sono indistinte dal punto di vista della classificazione RdC/PdC:

domande respinte: 376.121;

domande decadute: 8.952;

domande sospese in attesa di documentazione integrativa: 25.908;

domande revocate: 64.

In ordine alle erogazioni PdC, l'istituto ha segnalato che sono stati disposti 239.896 accrediti per un totale di 49.654.562,01 di euro, riferiti alle mensilità poste in pagamento dal mese di aprile 2019 in relazione alle domande presentate a decorrere dal 6 marzo 2019.

Infine, preciso che l'Istituto ha fornito il dettaglio per fasce di importi riferiti alla sola erogazione di primo accoglimento, come da tabella che rendo disponibile allegandola alla presente risposta.

FASCIA	DOMANDE PDC ACCOLTE	IMPORTO TOTALE
1. IMPORTO 40-50 (*)	15.148	621.749,45
2. IMPORTO 50-100	31.426	2.455.486,96
3. IMPORTO 100-200	21.108	2.953.136,47
4. IMPORTO 200-400	17.579	4.656.299,81
5. IMPORTO 400-780	15.514	9.542.251,69
6. IMPORTO 780+	899	821.829,59
	101.674	21.050.753,97

* L'importo minimo, una volta accolta la domanda, è pari a 40 Euro

L'on. Fattuzzo (FI) si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta, dal momento che i dati forniti dal sottosegretario confermano che il nuovo istituto non ha l'efficacia sperata.

- Sanità

Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

14.1 Commissione Sanità (12ª) – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (AS. 1201)

Il PRESIDENTE ha comunicato che, in riferimento al disegno di legge n. 1201 (trasparenza in sanità), sono stati presentati 21 emendamenti.

[Emendamenti](#)

In particolare si segala il seguente emendamento.

6.100

[Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, De Falco](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)

1. È istituito presso il Ministero della salute, previa intesa con il Garante per la protezione dai dati personali, con apposito decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato "Registro".

2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro con le modalità e i criteri fissati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'iscrizione al Registro ha durata di dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

4. Il Ministro della salute assicura l'aggiornamento del Registro a cadenza annuale.

- Banche, finanza, fisco e immobiliare

Senato della Repubblica

Disegni di legge, annuncio di presentazione

15.1 Senatore de Bertoldi Andrea (FDI) - Modifiche dello statuto, degli organi e disposizioni in materia di organizzazione, di vigilanza e di prevenzione dei conflitti di interessi nell'attività della Banca d'Italia ([AS. 1411](#)) - Presentato in data 11/07/2019

INTERROGAZIONE, presentata

15.2 Sulla difficoltà in merito alla trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi da parte dei gestori dei rifugi e le sezioni proprietarie - Interrogazione a risposta scritta n. [4-01944](#) presentata dal Sen. Montani (L-SP-PSd'Az) l'11 luglio 2019 rivolta al **Ministro dell'economia e delle finanze**, per sapere se non ritenga opportuno adottare iniziative finalizzate ad esonerare i rifugi alpini dal citato adempimento, in ragione delle motivazioni addotte.

- Media & telecomunicazioni

Gazzetta Ufficiale

16.1 Decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 - Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (GU Serie Generale n. 161 del 11-07-2019)

AGCOM

16.2 Relazione Annuale 2019 online dal 11 luglio 2019

Scarica il file (PDF Document 18745Kb)

Senato della Repubblica INTERROGAZIONI, presentate

16.3 Sul rapporto pubblicato dalla Cgia di Mestre, dove 17.000 lavoratori nel settore dei giochi e delle scommesse, rischiano di perdere il posto di lavoro, a causa dell'alta tassazione e dei regolamenti recentemente introdotti fortemente stringenti - Interrogazione a risposta scritta n. [4-01936](#) presentata dal Sen. Nastri (FDI) l'11 luglio 2019 rivolta ai **Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali**, per sapere se condividano le osservazioni contenute nel documento elaborato dalla Cgia di Mestre e quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore dei giochi e delle scommesse, anche predisponendo un piano di preventivo in grado di intervenire in caso di necessità in favore dei medesimi soggetti.

16.4 Sul bando per l'affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi complementari e opzionali anche a distanza, fra cui il "Superenalotto" - Interrogazione a risposta scritta n. [4-01940](#) presentata dal Sen. Morra (M5S) e altri l'11 luglio 2019 rivolta al **Ministro dell'economia e delle finanze**, per sapere se siano state intraprese iniziative volte a verificare come sia stato possibile dedurre una conclusione della procedura di assegnazione, nel senso indicato dai *media*, azione questa che presupporrebbe una fuga di notizie in merito all'offerta complessiva dei partecipanti, se non ritenga leso il principio di segretezza dell'offerta e se i medesimi fatti possano integrare fattispecie delittuose, potendo potenzialmente influenzare le valutazioni dei commissari, se ritenga attivarsi presso l'autorità competente perché si proceda all'annullamento della stessa procedura di selezione e quali iniziative siano state adottate per verificare l'effettiva sussistenza di pressioni esterne sulla regolare assegnazione della gara, in virtù della segretezza della procedura che non avrebbe potuto consentire l'insorgere di preoccupazioni da parte dei concorrenti.

Camera dei deputati

INTERROGAZIONI, risposta in Commissione

16.5 Commissione Trasporti (IX) – Sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la banda ultra larga - Interrogazione n. [5-02478](#) Paita (Pd).
([Testo della risposta](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio 2019 il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, Sen. Cioffi, ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini che seguono: " Con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti rappresento che il Piano nelle cosiddette aree bianche, ovvero nelle aree a fallimento di mercato, è nella fase attuativa, con circa 5.554 comuni con Progettazione Definitiva approvata, 1.381 ordini di esecuzione firmati e 1.252 cantieri, (Fiber to the Home) FTTH aperti. Per quanto riguarda la Fase II della Strategia, i cui interventi saranno concentrati nel sostegno alla domanda per l'attivazione di servizi ultraveloci

in tutte le aree del Paese e nella diffusione di infrastrutture a banda ultralarga nelle cosiddette aree grigie, il Comitato Banda Ultralarga è convocato per il 17 luglio prossimo. In particolare, il citato Comitato (CoBUL): è stato istituito con decreto del 7 agosto 2018;

è composto dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, Presidente del CoBUL, dal Ministro per il sud, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

ha il compito specifico di assicurare il **coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della strategia italiana per la banda ultra larga**.

Nell'ambito della riunione del citato Comitato, sarà discussa l'approvazione delle misure tecnico-economiche necessarie all'avvio della suddetta Fase II della **Strategia per la banda Ultralarga** quindi la partenza degli interventi infrastrutturali nelle Aree Grigie ed il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci (Voucher). A riguardo, si rappresenta che l'analisi delle misure tecniche e di sostegno alla domanda dei servizi ultraveloci, è stata oggetto di una lunga e complessa analisi tecnica svolta dalla segreteria tecnica del COBUL, cui partecipa anche la Società Infratel Italia S.p.A. – soggetto attuatore del **Piano nazionale Banda Larga** per conto del Ministero dello sviluppo economico – e che le analisi effettuate non hanno mai previsto una simulazione di impiego dei voucher che escludano le famiglie, che, viceversa, sono sempre state considerate e presenti in tutte le simulazioni di impiego dei voucher, fin dall'origine.”.

La deputata Vincenza Bruno Bossio (Pd), replicando, si è dichiarata solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e ha auspicato che dalla riunione del **Comitato per la banda ultralarga**, convocata per il prossimo 17 luglio, possano effettivamente emergere concrete misure di sostegno alla domanda per la realizzazione di reti di connessione e che inizi la c.d. Fase II della **Strategia per la banda ultralarga**.

16.6 Commissione Trasporti (IX) – Sul collaudo dei lavori per la realizzazione della rete in fibra da parte di Infratel Italia Spa - Interrogazione n. 5-02480 Romano (M5s). (Testo della risposta)

Nella seduta di giovedì 11 luglio 2019 il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, Sen. Cioffi, ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini che seguono:” Si premette che, nell'atto in esame, gli interroganti affrontano il tema dell'intervento che attualmente il Governo, di concerto con le regioni, sta portando avanti per dotare le aree bianche del Paese, le aree a fallimento di mercato, di adeguate **infrastrutture a banda ultralarga**. In particolare, gli interroganti si concentrano sul tema del mancato collaudo di 166 comuni che hanno completato i lavori chiedendo in merito quanti collaudi siano stati ad oggi terminati e con quali esiti.

In proposito, si informa che si è provveduto ad acquisire le necessarie informazioni presso la **Società Infratel Italia S.p.A.**, soggetto attuatore del **Piano nazionale Banda Larga** citato in premessa, in qualità di stazione appaltante e con compiti di sorveglianza e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dello stato di manutenzione della rete pubblica oltre che del collaudo della stessa. La suddetta Società ha comunicato al riguardo quanto segue. I comuni nei quali sono terminati i lavori, con comunicazione di fine lavori (CUIR) ricevuta ad oggi, sono 170. Tuttavia non tutti i 170 comuni sono collaudabili in quanto per molti di essi manca il PCN, così detto Punto di Consegna Neutro dove vengono attestati gli apparati di rete, che consente la collaudabilità e l'attivazione del servizio. Sono 22 i comuni con CUIR inviato che hanno il PCN attivo e che quindi sono potenzialmente collaudabili, di questi ad oggi risulta consegnata ad **Infratel** la documentazione per un numero pari a 22; a tal proposito si evidenzia che il Concessionario ha 30 giorni dalla data di fine lavori per presentare la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Per 9 dei 22 comuni suddetti la documentazione è risultata essere incompleta. Per gli altri 13 comuni la situazione è la seguente: sono stati effettuati 5 collaudi, di cui 3 con esito negativo e 2 con prescrizioni sanabili da **Open Fiber** a breve, mentre per i rimanenti 8 comuni i collaudi sono pianificati nella prossima settimana.

Il Governo, dunque, sta seguendo con la massima attenzione il processo di realizzazione della **infrastruttura di rete pubblica della banda ultralarga**, al fine di garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie ed assicurare che i servizi all'utenza avvengano senza ulteriori ritardi rispetto alle scadenze stabilite a livello nazionale ed europeo.”.

Il deputato Paolo Nicolò Romano (M5s), replicando, nel constatare che dagli elementi forniti dal rappresentante del Governo emergono notevoli criticità in ordine alla realizzazione di infrastrutture adeguate anche nelle cosiddette aree bianche del Paese, le aree a fallimento di mercato, ha auspicato che il Governo continui a monitorare tale realizzazione ad opera della società **Infratel** al fine di garantire un livello di connettività adeguato su tutto il territorio nazionale.

16.7 Commissione Trasporti (IX) – Sulle iniziative in materia di controllo e gestione della diffusione di nuovi sistemi digitali - Interrogazione n. **5-02481** Capitanio (L-SP).
(*Testo della risposta*)

*Nella seduta di ieri, 11 luglio 2019, il Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, Sen. Cioffi, ha risposto all'interrogazione in titolo, nei termini che seguono: " Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, rappresentando quanto segue. Come emerge da notizie di stampa, **Facebook** ha annunciato la creazione di una nuova cripto-valuta «Libra» basata sulla **tecnologia blockchain**, con l'obiettivo di offrire un mezzo di pagamento alternativo ai tradizionali.*

*Senz'altro l'introduzione di Libra è una questione che richiederà un'attenta analisi, anche per prevenire i rischi rappresentati dall'On. Interrogante. In particolare, rappresento che il Ministero dello sviluppo economico, fortemente attento ad ogni iniziativa volta all'utilizzo di tecnologie emergenti, valuterà il progetto di **Facebook** quando sarà presentato formalmente, considerando che al momento l'iniziativa appare in fase di definizione.*

*D'altra parte si evidenzia che il Congresso americano ha chiesto a **Facebook** di sospendere lo sviluppo del progetto Libra attualmente al vaglio del Comitato sui servizi finanziari della Camera dei deputati americana. In particolare, il Comitato americano ha avanzato il sospetto che la nuova moneta di **Facebook** potrebbe creare un nuovo sistema finanziario con base al di fuori di confini statunitensi. Infatti, la sede dell'associazione Libra, l'associazione che gestirà la nuova cripto-valuta, ha sede in Svizzera. Pertanto, il Governo osserverà con attenzione l'evoluzione di questa iniziativa, posto che è inopportuno che una Società privata introduca sul mercato strumenti o prodotti che possano minare la stabilità di uno Stato nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico effettuerà ogni tipo di valutazione sul tema in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, competente per materia, nonché con le Autorità di settore (**Banca d'Italia** e **Consob**) per valutarne la compatibilità con la normativa dell'UE e nazionale, anche in materia di antiriciclaggio."*

Il deputato Massimiliano Capitanio (L-SP) è intervenuto in replica dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma la fondatezza delle perplessità relative all'introduzione di una **moneta digitale** da parte di **Facebook** anche da parte del Congresso americano, ritenendo quindi opportuno che il Governo monitori con la dovuta attenzione e sensibilità l'evolversi di tale vicenda al fine di evitare conseguenti destabilizzanti per il sistema economico.

- Ambiente, energia

Senato della Repubblica

Disegni di legge, annuncio di presentazione

17.1 Senatori de Bertoldi Andrea (FDI), Ciriani Luca, Garnerò Santanche' Daniela - Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia d'incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico ([AS. 1409](#)) - Presentato in data 11/07/2019

INTERROGAZIONE, presentata

17.2 Sulla richiesta dell' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al Governo di rendere automatico il meccanismo *bonus* energia elettrica e gas per le famiglie in condizione di disagio economico o fisico - Interrogazione a risposta orale n. [3-01012](#) presentata dal Sen. Paragone (M5S) e altri l'11 luglio 2019 rivolta al **Ministro dello sviluppo economico**, per sapere quali misure intenda intraprendere per tutelare la categoria dei cosiddetti clienti vulnerabili in condizione di disagio, se intenda dar seguito alla segnalazione ARERA 280/2019/I/Com del 25 giugno 2019 per il riconoscimento automatico del *bonus* energia in bolletta, senza specifica richiesta da parte degli aventi diritto, incrociando i dati dell'Agenzia delle entrate e del sistema integrato informativo di acquirente unico e scongiurando la ripartizione dei costi dell'operazione sulla collettività.

- Agricoltura, pesca

Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

18.1 Commissione Bilancio (5ª) – Sede consultiva - (739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. [Esame e rinvio](#))

Nella seduta di giovedì 11 luglio, il relatore Dell'Olio (M5S) ha illustrato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, "con riferimento all'articolo 8, comma 4, del testo, che impone al responsabile dell'attività produttiva di frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che **occorre valutare se le regioni siano in grado di svolgere tali attività formative con le risorse disponibili a legislazione vigente**. In relazione all'articolo 11, che attribuisce la vigilanza sull'attuazione del provvedimento alle aziende sanitarie locali e ai comuni, cui spettano i proventi di eventuali sanzioni, deve valutarsi se sia sostenibile la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, tenendo anche conto del carattere solo eventuale dei proventi derivanti da sanzioni. Risulta comunque necessario, al suddetto comma 2, riferire l'invarianza di spesa al "presente articolo" in luogo del "presente comma".

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 2.20, che sostituisce l'articolo 11 in tema di vigilanza, ivi disciplinando anche le sanzioni. Si valuti altresì, in relazione al parere sul testo, l'emendamento 8.1, che sostituisce la disposizione in tema di obblighi di formazione professionale, nonché la proposta 8.2, che prevede un termine di decorrenza dell'obbligo formativo, e la proposta 8.3, che sembra ampliare la portata di tali attività di formazione. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1, istitutivi della Festa o Giornata nazionale del pane. In relazione alla proposta 10.0.4, istitutiva di un Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane, deve valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista, anche in relazione alla indeterminatezza del numero dei suoi componenti. Con riguardo all'emendamento 11.0.2, istitutivo di un fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, gravanti sul Fisper. Risulta altresì necessario formulare la disposizione finanziaria nei termini di tetto di spesa e costruire la copertura come riduzione di autorizzazione legislativa di spesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti."

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

- Scadenza emendamenti

Oggetto	Sede	Note
- Governo - Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica - Ddl n. 1383	Senato 5a - Bilancio	Commissione: il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 10. Aula: il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 13. SCADUTO
- Governo - Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 - Ddl n. 1374	Senato 7a - Cultura	Commissione: il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per martedì 9 luglio 2019, alle ore 14. SCADUTO Aula: il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 13. SCADUTO
- Governo - DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica - C. 1913	Camera I - Affari costituzionali II - Giustizia	Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per martedì 9 luglio 2019, alle ore 15. SCADUTO
- On. Baldelli (FI-BP) - Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone - C. 680	Camera IX - Trasporti	Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per lunedì 8 luglio 2019, alle ore 16. SCADUTO
- Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione	Senato Commissioni riunite Agricoltura e Territorio	Termine per l'indicazione dei rappresentanti dei gruppi nel comitato ristretto fissato a mercoledì 10 luglio. Il comitato ristretto dovrà

Oggetto	Sede	Note
dell'inclusione e della coesione sociale - Ddl n. (63) ed altri		concludere i propri lavori entro il prossimo 26 settembre e qualora tale termine decorra inutilmente, i relatori provvederanno direttamente alla redazione di un testo unificato - da sottoporre alle Commissioni riunite, ai fini della sua assunzione come testo base - entro il successivo 3 ottobre.
(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	Senato Aula	Aula: il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 13, di giovedì 25 luglio 2019.
(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito	Senato Giustizia	Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato alle ore 10, di giovedì 18 luglio 2019.
(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati	Senato Finanze	Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12 di lunedì 15 luglio.
(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria (812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato	Senato Giustizia	Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 9,30 di mercoledì 17 luglio.
(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio	Senato Bilancio	Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12

Oggetto	Sede	Note
finanziario 2018 (1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019		di giovedì 18 luglio.

Cordiali saluti

Informazioni parlamentari

Dott.ssa Isabella Senatore

Dott.ssa Lucia Cavalli

Dr. Andrea Zappacosta

I contenuti di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Infoparlamento non si assume responsabilità riguardo ai contenuti del testo né per eventuali modifiche o danneggiamenti.